

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

88° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 17
2 ^a - Giustizia	» 20
4 ^a - Difesa	» 39
5 ^a - Bilancio.....	» 48
6 ^a - Finanze e tesoro	» 55
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 61
10 ^a - Industria.....	» 70
11 ^a - Lavoro.....	» 86
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 93
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 98

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa).....	Pag. 7
3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 8 ^a (Lavori pubblici)	» 9

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 104
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 110
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 112
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 113
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	» 118
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 119

CONVOCAZIONI	Pag. 120
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

indi del Vice Presidente
PIROVANO

indi del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,35.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame del Documento IV, n. 1.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Salvatore Marano

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione:

DOC. IV, n. 1, nei confronti del senatore Salvatore Marano, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 77180/00

R.G.P.M., n. 41144/00 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 416 del codice penale (associazione per delinquere); 2) 81, capoverso, 110, 640-*bis* del codice penale (concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 3) 81, capoverso, 117 del codice penale e 2621, n. 1, del codice civile (concorso in false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi); 4) 81, capoverso, 110, 468, 476 e 482 del codice penale (concorso in contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato).

Il PRESIDENTE informa che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli in data 1° giugno 2001 ha depositato richiesta per la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di quattro persone, tra cui il senatore Marano. Successivamente, in data 2 novembre 2001, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso una ordinanza applicativa per la custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del senatore Salvatore Marano (ed altri), in quanto sottoposto ad indagini in concorso con altri coindagati per i reati di:

- a) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- b) contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato;
- c) false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi;
- d) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- m) associazione per delinquere.

Il coinvolgimento del senatore Marano emergerebbe da documentazione sequestrata dalla Guardia di finanza, che rivela il ruolo attivo dello stesso nella amministrazione di società, anche se formalmente estraneo alla compagine sociale, e dal fatto che il percepimento delle somme riguarda suoi prossimi congiunti.

Tutte le circostanze descritte, a parere del Pubblico Ministero, dimostrano il delitto di associazione per delinquere. Infatti, ricorre il requisito della stabilità della compagine associativa e sussiste il progetto di costituire il più consistente numero possibile di società al fine di percepire il maggior numero possibile di finanziamenti.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica richiede quindi la custodia cautelare per la gravità delle condotte e per la reiterabilità di un meccanismo elementare che è già, allo stato delle indagini, uscito dalla cerchia familiare del senatore Marano.

Il GIP, che ha approfondito le indagini, rileva un sodalizio criminoso tra due gruppi familiari (tra cui quello del Marano), con la commistione di un consulente tecnico presente in tutti i progetti truffaldini, ma ritiene, ri-

levando in ogni caso la sussistenza delle esigenze cautelari, che possano essere adeguatamente soddisfatte con la applicazione della misura cautelare degli arresti al rispettivo domicilio, avendo anche preso in considerazione la delega al governo per la riforma del diritto societario e la conseguente trasformazione in reati contravvenzionali delle fattispecie, come quella in esame, che non abbiano cagionato un danno patrimoniale ai soci.

In data 27 novembre 2001 è pervenuta alla Presidenza del Senato della Repubblica – che l'ha poi trasmessa per conoscenza alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – una nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottor Cordova, nella quale si forniscono spiegazioni e giustificazioni per aver proceduto alla cattura del senatore Marano al fine di condurlo in stato di arresto presso il suo domicilio.

Il dottor Cordova spiega che la Procura, come anche il GIP, si sono trovati in una situazione spiacevole, ma derivata dalla coincidenza che gli accertamenti nei confronti del senatore Marano erano terminati il 28 febbraio 2001, data precedente a quella della sua proclamazione a senatore della Repubblica. Né successivamente perveniva alla Procura alcuna indicazione circa l'elezione dello stesso al Parlamento, nemmeno da parte degli organi di polizia giudiziaria.

Soltanto quando il 9 novembre 2001 la Guardia di finanza andava ad eseguire concretamente la misura cautelare disposta dal GIP il 2 novembre 2001, il senatore Marano eccpiva la propria qualità di senatore della Repubblica per essere stato eletto il 13 maggio 2001.

Il Pubblico Ministero disponeva immediatamente la sospensione dell'esecuzione del provvedimento restrittivo.

Il Procuratore quindi precisa che non è stato effettuato nei fatti alcun atto precluso dall'articolo 68 della Costituzione e che l'ordinanza è stata immediatamente sospesa prima di ledere le prerogative parlamentari dell'indagato.

Ritiene anche che l'onere della verifica della presenza di cause di immunità non spetti agli organi giudiziari che richiedono la misura cautelare, soprattutto per reati non collegabili ad attività politiche, essendo questo compito esclusivo della polizia giudiziaria.

Conclude quindi il Procuratore con la considerazione che non esistono responsabilità degli organi giudiziari, ma si è trattato di un caso fortuito dovuto alla cessazione delle indagini prima della acquisizione dello *status* di parlamentare, e al fatto che il senatore Marano è stato eletto in territorio appartenente alla competenza di un'altra autorità giudiziaria, per cui la sua qualifica di parlamentare era sconosciuta sia al Pubblico Ministero, sia al Procuratore aggiunto che ha vistato la richiesta cautelare, sia al GIP che ha emesso il provvedimento.

Fa inoltre presente che anche la polizia giudiziaria, sulla quale ricadrebbe la suddetta competenza, essendo fortemente specializzata è priva dei mezzi che avrebbero permesso ad altri organi investigativi di desumere lo stato di parlamentare.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore MARANO.

Gli rivolgono domande i senatori PIROVANO, CASTAGNETTI, Tommaso SODANO, FRAU, FASSONE e MANZIONE.

Congedato il senatore Marano, si apre la discussione nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori CONSOLO, FASSONE, PIROVANO, CASTAGNETTI, SCARABOSIO, FRAU, MANZIONE, D'ONOFRIO, Tommaso SODANO, ZICCONI, PETERLINI, TURRONI e il PRESIDENTE.

Dopo interventi del senatore MANZIONE, il quale illustra la proposta di richiedere atti alla magistratura, e del senatore CONSOLO, in via pregiudiziale il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la richiesta di acquisire le eventuali decisioni del competente Tribunale circa il riesame dei provvedimenti cautelari concernenti gli altri coindagati e di rinviare alla settimana prossima la conclusione dell'esame del Documento IV, n. 1.

La Giunta respinge la proposta posta ai voti dal Presidente.

Successivamente il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di autorizzare l'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Salvatore Marano, secondo la richiesta trasmessa dallo stesso GIP del Tribunale di Napoli.

Dopo dichiarazioni di voto dei senatori Tommaso SODANO, MANZIONE, CASTAGNETTI, ZICCONI, TURRONI e D'ONOFRIO, la Giunta respinge quindi a maggioranza la proposta posta ai voti dal Presidente ed incarica il senatore D'Onofrio di redigere la relazione per l'Assemblea, nel senso di proporre il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze ed in considerazione degli imminenti impegni parlamentari, rinvia l'esame dell'affare assegnato riguardante la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Verona.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che è prevista, come condizione per l'emissione del parere da parte delle Commissioni, l'acquisizione dei pareri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine al provvedimento n. 60, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo della Polizia di Stato, e del Consiglio superiore delle Forze armate in ordine al provvedimento n. 61, riguardante il riordino dell'Arma dei Carabinieri. Fa presente che tali documenti non sono ancora pervenuti.

Il sottosegretario BOSI rende noto che quasi tutti i pareri sono attualmente in corso di trasmissione; viceversa, quello del Consiglio superiore delle Forze armate dovrebbe essere espresso nella giornata di domani e sarà, pertanto, trasmesso quanto prima.

Il senatore DEL TURCO auspica, anche al fine di impedire eventuali sperequazioni, un incontro, ancorchè informale, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Il relatore per la 1^a Commissione BOSCETTO rende noto di avere avuto nella giornata di ieri un incontro informale con esponenti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, ad eccezione di una, impe-

gnata in un congresso nazionale, la cui posizione sul decreto n. 60 egli è in attesa di acquisire.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE informa che le Commissioni 1^a e 4^a riunite sono convocate per mercoledì 19 dicembre alle ore 9 con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONI 3^a e 8^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

GRILLO

indi del Presidente della 3^a Commissione

PROVERA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(535) *Deputato SELVA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia*, approvato dalla Camera dei deputati

(503) *EUFEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia»*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore per l'8^a Commissione, senatore PASINATO, illustra il testo trasmesso dalla Camera dei deputati che riprende, in buona sostanza, l'originaria proposta di legge sulla istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia predisposto da esponenti dei Gruppi parlamentari del centro-destra. Ciò come naturale conseguenza di quanto più volte ribadito in campagna elettorale circa la necessità e la volontà di fare chiarezza su una pagina oscura del nostro recente passato. Lo scopo, sicuramente non facile, è quello di comprendere se ci fu solo superficialità o se invece, dietro la transazione, non si concentrassero intrecci politico-finanziari non accettabili né nel nostro Paese, né nel contesto internazionale. Obiettivo principale della Commissione è l'accertamento dei fatti su una questione preoccupante ed inquietante, ripresa più volte sulla stampa mediante una serie di rivelazioni su atti e fatti relativi alla vicenda e coincidenti ad un momento in cui Milosevic stava potenziando l'armamento serbo e si predisponeva a quegli interventi sanguinari, a tutti ben noti, riguardanti la persecuzione contro bosniaci e kossovani.

L'operazione Telekom, malgrado le affermazioni del Governo italiano dell'epoca, fu una «boccata d'ossigeno» per Milosevic, il cui potere tra la fine del 1996 ed il 1997 era fortemente scosso. Anche il governatore Dimkic della Banca Centrale Jugoslava, in un'intervista a «La Repubblica» del 17 maggio 2001, ha affermato che politicamente l'affare Telekom ha salvato Milosevic. Tutto ciò avveniva, è opinione prevalente, con l'uso di danaro pubblico italiano; di danaro dei contribuenti che è stato utilizzato per salvare uno dei regimi più sanguinari del mondo. All'epoca infatti la società Telecom era a quasi totale capitale pubblico. La Commissione di inchiesta potrà fornire il chiarimento definitivo su questa vicenda. L'affare Telekom-Serbia è una vicenda che parte da lontano; già all'inizio della legislatura precedente particolarmente impegnativa fu l'attività del Ministro degli affari esteri, onorevole Dini, e del suo vice con delega ai Balcani, onorevole Fassino, nei rapporti con la Jugoslavia. Allo scopo si cita il «memorandum» d'intesa con il Ministro degli esteri della Repubblica Federale Jugoslava in cui, all'articolo 2, si riferiva «dell'impegno italiano per l'assistenza in vari settori e per collaborare nel programma di privatizzazione delle imprese, in modo specifico per le telecomunicazione ed i trasporti». Il 15 gennaio 1997 vengono concordati a Belgrado i termini dell'operazione di acquisizione della Telekom-Serbia tra il direttore generale di Telecom Italia, Tommasi di Vignano (poco dopo amministratore delegato) e Milosevic. Il 9 giugno 1997 viene perfezionato l'acquisto da parte della Stet International Netherlands, società di diritto olandese controllata da Stet International, a sua volta controllata da Stet società finanziaria telefonica, successivamente fusa con Telecom Italia. In sostanza una prima domanda tende a porsi il problema del perché sia stato utilizzato il sistema delle scatole cinesi per un'acquisizione azionaria rilevante sotto l'aspetto strategico, finanziario e politico. Tale interrogativo diviene ancora più pressante alla luce della dichiarazione di Mario Agliata, ex direttore della Stet International, sulla quale è necessario fare chiarezza. Per l'acquisto del 29 per cento di Telekom-Serbia furono pagati 900 miliardi di lire. Altri 600 miliardi sono stati utilizzati per il 20 per cento, ulteriore quota, subito ceduta alla Grecia. Il valore della compagnia telefonica serba fu stabilito da un «advisor». La UBS di Zurigo. Quanto sia stata discutibile e poco convincente la valutazione, conseguentemente non conveniente, sotto il profilo strettamente economico, l'acquisizione, è dimostrato dal fatto che, nel bilancio dell'anno successivo della società italiana, la quota azionaria di Telekom-Serbia fu valutata meno di 400 miliardi di lire, neanche la metà dell'acquisto. Occorre chiarire pertanto i motivi di tale minus valenza un anno appena dopo. Occorre anche chiarire le ragioni per cui l'Amministratore delegato di Telecom Italia, Tommaso Tommasi di Vignano, disattese il rapporto della società di revisione Cooper e Laibandi che bocciò il primo bilancio della Telekom-Serbia privatizzata perché vi si sovrastimavano gli utili ed il capitale. Tutto ciò fu accompagnato dal versamento da parte di Milosevic di una somma tra i quaranta e i cinquanta miliardi di lire; somme finite nelle mani di soggetti rispetto ai quali occorre accertare la vera motivazione di tale versamento, tenuto conto che

lo stesso Milosevic, subito dopo la conclusione dell'affare, dichiarò, senza fare nomi, di aver dovuto versare tangenti a «quei mafiosi italiani». Come ben si intuisce, tante sono le domande e gli interrogativi che si pongono. Le comunicazioni al Parlamento, all'epoca dell'evidenziazione giornalistica sono state da parte del Governo sorprendenti, elusive e fuorvianti.

I fatti in questione hanno anche assunto rilievo penale dal momento in cui la Procura della Repubblica di Torino ha avviato un'indagine per falso in bilancio, corruzione e peculato. Ciò poiché i dirigenti Telecom erano pubblici ufficiali, o almeno incaricati di pubblico servizio, ed il danaro era in parte danaro pubblico ed in parte di azionisti privati. Ma ancora altre sono le domande a cui occorre dare risposta. Ci si riferisce alla possibile esistenza di clausole contrattuali segrete e rientranti in un giro di tangenti europee ideato dal regime di Belgrado nel 1997, come sostiene il giornale spagnolo «La Vanguardia» anche dopo le rivelazioni del giornale «La Repubblica». Il Ministro serbo Vukosaljievic ha riferito alla stampa di non aver potuto visionare una copia completa del contratto. Quello in suo possesso, al momento delle sue affermazioni, era composto di tre pagine vuote, con delle sigle ai margini che potevano contenere la parte segreta del contratto, relativa forse alla destinazione del famoso tre per cento del prezzo di acquisto, pare destinato ad attività di intermediazione e che, però, potrebbe nascondere probabili tangenti. Occorre poi chiarire quale sia stato il ruolo svolto da Maslovacic, intermediario ed, all'epoca, ambasciatore di Milosevic presso la Santa Sede, il quale dichiarò al giornale «Il Messaggero» che la tangente di trentadue miliardi di lire sarebbe stata pagata dai serbi a consulenti inglesi, mentre gli italiani avrebbero pagato all'UBS. Quello che, inoltre, appare singolare, è che il ministro Dini all'epoca dichiarò di non aver mai conosciuto tale ambasciatore. Tra gli aspetti drammatici di questa vicenda, e che pure vanno chiariti, vi è anche questo: il pagamento dell'enorme cifra di 1500 miliardi di lire fu effettuato in contanti e fatto pervenire a Milosevic che lo utilizzò non per pagare le pensioni arretrate o per interventi di sviluppo, ma per finanziare la pulizia etnica in Kosovo, oltre che per versare tangenti. Sconcertante, a dir poco, appare la posizione del Governo italiano. Il ministro Dini smentì sul giornale «La Repubblica» del 16 febbraio 2001 qualsiasi conoscenza o notizia sulla vicenda. Fondato è il dubbio che la transazione sia stata compiuta contro la posizione ufficiale ed internazionale dell'Italia. Ciò, malgrado Dini e Fassino abbiano sempre negato la conoscenza dei fatti avvenuti. Ciò malgrado le informative del dottor Tommasi di Vignano e le note diplomatiche degli ambasciatori d'Italia a Belgrado. Occorre chiarire, pertanto, se l'atteggiamento dei vertici politici dell'epoca sia stato doloso o se sia addebitabile agli stessi una colpa per mancata vigilanza. In sostanza, gli esiti della Commissione d'inchiesta porteranno, oltre che a ricostruire i fatti avvenuti ed accertare le eventuali responsabilità personali, anche a stabilire se il Governo italiano negli anni tra il 1996 ed il 2000, abbia o meno adottato il sistema del doppio binario. Ufficialmente rispettava i patti come gli altri *partner* dell'Unione europea e della NATO, in realtà e di nascosto favoriva invece il dittatore sanguinario Milosevic. Ciò in re-

lazione anche alla mancata adesione al sistema di sanzioni a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili di violazioni delle sanzioni contro la Repubblica Federale Jugoslava, malgrado le promesse al segretario di Stato americano Allbright, promesse rimaste lettera morta fino alla conclusione della legislatura. In conclusione la Commissione dovrà chiarire l'effettiva consistenza della transazione; è infatti da chiedersi se fu un intervento aziendale mediante acquisizione che consentì di entrare nel mercato telefonico dell'Est europeo oppure un intervento surrettizio e malcelato di politica estera che ha evitato il collasso anticipato di un regime, con tutte le conseguenze e responsabilità politiche, storiche, economiche e, soprattutto etiche. La Commissione avrà gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria. Sarà composta da venti deputati e venti senatori nominati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente almeno in un ramo del Parlamento. Alla Commissione non potrà essere opposto il segreto professionale e quello bancario. L'esito della Commissione contribuirà a ricostruire l'effettiva consistenza della transazione e a ricostruire la verità. Ciò servirà anche a ricostruire quel clima di fiducia tra cittadini, politica ed istituzioni indispensabile per la crescita democratica del Paese.

Il senatore FORLANI, relatore per la 3^a Commissione, ricorda che l'operazione che venne conclusa tra le società di servizi telefonici di Italia e Serbia deve essere inquadrata nel particolare clima politico che aveva portato a dissoluzione una repubblica federale la quale, sebbene istituita solamente nell'ultimo dopoguerra, appariva ormai consolidata e dotata di sufficiente stabilità. Nell'ambito di quel quadro politico, la comunità internazionale tentò di contribuire al conseguimento di nuove condizioni di stabilità nel territorio della *ex* Jugoslavia. Tuttavia, durante un significativo periodo di tempo, è stato difficile per la stessa comunità internazionale schierarsi a favore dell'uno o dell'altro contendente e lo stesso giudizio su Milosevic quale sanguinario dittatore, ormai ampiamente condiviso, per molto tempo non assunse contorni così precisi agli occhi delle autorità governative dei diversi Paesi, comprese quelle italiane. Le responsabilità apparivano infatti attribuibili anche agli altri governi della *ex* federazione. È quindi opportuno interrogarsi oggi sulle responsabilità di coloro che assunsero le decisioni relative a quella operazione societaria, per la quale sono sorte perplessità anche sotto il profilo della convenienza economica. Da questo punto di vista, la Commissione parlamentare d'inchiesta appare come lo strumento più idoneo per contribuire all'accertamento della verità, anche in considerazione della pendenza di un'indagine giudiziaria sulla stessa vicenda e del fatto che le responsabilità da accertare fanno capo a pubbliche autorità e non a privati cittadini. Nel merito dei provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite, il relatore svolge una breve analisi dei due testi, rilevando come il disegno di legge n. 503, di cui è primo firmatario il senatore Eufemi, sia – a suo giudizio – più organico rispetto al disegno di legge n. 535 già approvato dalla Ca-

mera dei deputati, e più ampio ne sia lo spettro delle finalità perseguite. Dopo essersi soffermato su alcune altre differenze fra i due testi, in particolare riferibili agli aspetti procedurali della acquisizione di testimonianze e della opponibilità del segreto, egli invita le Commissioni riunite a considerare la possibilità di recepire le parti più significative del disegno di legge n. 503 non ricomprese già nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, rilevando peraltro come tale eventuale scelta comporterebbe inevitabilmente un allungamento dei tempi per il varo dell'inchiesta.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Interviene innanzitutto il senatore SALVI, il quale ricorda come nella presente legislatura sia già la seconda volta che la maggioranza procede alla istituzione di una Commissione d'inchiesta. Pur non opponendosi nel merito alla proposta in esame, egli rileva tuttavia l'anomalia istituzionale che contraddistingue questa fase di avvio della XIV legislatura rispetto ai tradizionali meccanismi che caratterizzano i sistemi di democrazia parlamentare, nei quali la richiesta di istituzione di Commissioni d'inchiesta è abitualmente prerogativa delle opposizioni.

Evidenzia inoltre che risulta ancora pendente la proposta dell'opposizione di istituire una Commissione d'inchiesta sulle vicende del G8 a Genova che, essendo stata avanzata tramite un atto (Doc. XXII, n.4) corredato da un numero di firme superiore a un decimo dei senatori, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento avrebbe già dovuto essere calendarizzata e ne sarebbe dovuto iniziare l'esame, come invece non è accaduto.

Il senatore CHIRILLI ritiene che l'istituzione della Commissione d'inchiesta sia necessaria per fare chiarezza su fatti rispetto ai quali l'opinione pubblica deve essere informata. Questo è l'unico motivo per il quale i Gruppi di maggioranza hanno scelto lo strumento sopra ricordato che certamente non comporta alcun *vulnus* di natura istituzionale. Nel merito, vi sono somme di danaro di cui la destinazione non è ancora stata chiarita e fatti che devono essere accertati nel modo più trasparente. Peraltro, se i lavori della istituenda Commissione di inchiesta saranno ispirati ai principi di legalità e di garanzia per tutte le forze politiche e i soggetti che ne saranno coinvolti quest'organo potrà lavorare nel modo più sereno e utile all'accertamento della verità.

Il senatore MARTONE esprime in primo luogo condivisione per la riflessione svolta dal senatore Salvi in merito all'utilizzo improprio dello strumento delle Commissioni d'inchiesta, che dovrebbe normalmente essere utilizzato dalle opposizioni nell'esercizio del controllo sull'attività del Governo. Ritiene altresì che l'attività dell'istituenda Commissione d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia dovrebbe essere esercitata in collegamento con le indagini svolte dal tribunale penale internazionale dell'Aja, al fine di ricondurre l'azione della stessa Commissione parlamentare

in un'ottica complessiva di perseguimento del rispetto della legalità nell'area della *ex* Jugoslavia.

Si associa infine alle osservazioni del senatore Salvi relativamente all'opportunità di sollecitare l'istituzione di una Commissione d'inchiesta anche sui fatti del G8, soprattutto dopo la diffusione di ulteriori notizie di stampa concernenti le circostanze della morte di Carlo Giuliani.

Il senatore Paolo BRUTTI esprime forti perplessità sulle affermazioni fatte dal senatore Pasinato nello svolgimento della sua relazione che fanno propendere per una contrarietà all'istituzione di questa Commissione di inchiesta che nasce su tesi pregiudiziali sulle quali sarebbe inutile ulteriormente indagare. Appare invece più tranquillizzante il dispositivo contenuto nell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati che depura dalla polemica politica la possibilità di accertare i fatti riferiti alle operazioni effettuate dalla Stet-Telecom SpA in Serbia. Il testo in questione appare più equilibrato perché in esso non è dato intravedere un processo alla politica estera del precedente Governo che sarebbe inaccettabile sotto ogni profilo. Peraltro, processi alla politica estera di qualsivoglia Governo sarebbero pericolosi e la figura di Milosevic è troppo controversa per essere liquidata con degli *slogans* se si pensa che in una prima fase era alleato degli Stati Uniti e che esponenti della Lega Nord per la Padania hanno portato la loro solidarietà al dittatore serbo fino alla sua sconfitta politica. Appare quindi del tutto opportuno depurare da questi elementi l'opera dell'istituenda Commissione di inchiesta. È poi da sottolineare che, anche sul piano di un esame delle operazioni di mercato il compito di questo organo non appare semplice: il mercato delle telecomunicazioni nei Paesi dell'est europeo era infatti appetibile anche per altri Paesi europei che provarono ad esportarvi le loro tecnologie. D'altra parte la società Telecom, anche all'epoca dei fatti, aveva un presidente e un amministratore delegato che possono rispondere delle strategie industriali e della scelta del *management*. La delimitazione dei poteri di questa Commissione appare pertanto essenziale e a questo riguardo appare di gran lunga preferibile il testo della Camera da scegliere quale testo base dei lavori delle Commissioni riunite piuttosto che quello presentato al Senato.

Il senatore VISERTA COSTANTINI sottolinea che nella relazione del senatore Pasinato viene adombrata una doppiezza di azione da parte del Governo italiano nella vicenda cosiddetta Telekom-Serbia che appare del tutto inaccettabile e rischia di annullare l'ampio dibattito svoltosi alla Camera dei deputati che ha portato all'approvazione del disegno di legge n. 535. L'accusa è inaccettabile per due ragioni: in primo luogo non si può anteporre alla costituzione della Commissione di inchiesta una tesi preconstituita che la renderebbe del tutto inutile e che conterrebbe in sé un pregiudizio inaccettabile; in secondo luogo non può essere instaurato il principio di processare la maggioranza sconfitta con strumenti di inchiesta, come quello in esame, da parte di quelle forze politiche che rappresentavano l'opposizione nella passata legislatura e ciò anche per le ragioni ri-

cordate dal senatore Salvi. L'attuale maggioranza potrebbe infatti far chiarezza sugli avvenimenti ricordati dal senatore Pasinato con facilità avendo il governo tanto del Ministero degli esteri quanto di quello delle comunicazioni. Preannuncia comunque la presentazione di un emendamento volto ad impedire che possano essere svolti processi sommari alla politica dei Governi passati.

Il senatore FALOMI, dichiarando di condividere molte delle perplessità già espresse da altri membri delle Commissioni riunite, sottolinea che l'indagine su un fatto di politica aziendale come quello che si propone con la Commissione di inchiesta in esame deve essere condotto con grande equilibrio e senza che la maggioranza possa usare due pesi e due misure per questioni analoghe. Infatti, se il Parlamento si mette ad indagare con propri organi su questioni di carattere aziendale si chiede quale potrebbe essere l'atteggiamento delle forze di maggioranza, per esempio, se si proponesse di indagare, attraverso una commissione di inchiesta, sulla vicenda del lodo Mondadori che coinvolge pienamente le questioni aziendali del Presidente del Consiglio. Invita pertanto tutte le forze politiche ad un equilibrio che appare indispensabile al rispetto delle prerogative parlamentari.

Il senatore LAURIA dichiara di condividere, a sua volta, molte delle perplessità già espresse dai senatori dei Gruppi di opposizione. Ritiene infatti pericoloso fare processi alla politica estera perché ciò renderebbe evidenti innumerevoli contraddizioni addebitabili al Governo di ogni Nazione. I fatti dell'Afghanistan, per esempio, fornirebbero all'opposizione un formidabile argomento di polemica politica se si decidesse di indagare sui soci di religione islamica operanti in alcune società che riguardano le attività del Presidente del Consiglio, ma è evidente che ciò non sarebbe auspicabile e che i Gruppi di opposizione non intendono utilizzare questi strumenti di lotta politica. Invita pertanto le forze di maggioranza a procedere con prudenza e ritiene comunque indispensabile che i lavori della Commissione di inchiesta che si vuole istituire sui fatti di Telekom-Serbia partano dal 1994, anno in cui la vicenda ha avuto inizio proprio al fine di fornire all'opinione pubblica tutta la verità su questa vicenda e non una verità preconfezionata.

Il seguito della discussione generale è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente GRILLO avverte che le Commissioni riunite 3^a e 8^a sono convocate per il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 535 e

n. 503 recanti l'istituzione di una Commissione di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia mercoledì 19 dicembre 2001 alle ore 8,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

67^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(428) CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

(Esame e rinvio)

Il relatore MAFFIOLI illustra i contenuti del disegno di legge in titolo tendente a coordinare i poteri-doveri riconosciuti agli enti locali ai fini della vigilanza igienico-sanitaria, da un lato, e ai fini della registrazione anagrafica della popolazione residente, dall'altro. La legge n. 1128 del 1954 e il regolamento anagrafico della popolazione residente impongono ai sindaci di registrare nell'anagrafe chiunque abbia la propria dimora abituale nel comune, senza prevedere il potere di subordinare l'adempimento al controllo del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. Allo stesso tempo, l'ordinamento impone alle autorità locali di vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie del territorio, di verificare la conformità degli alloggi ai requisiti di abitabilità e di sanzionare eventuali contravvenzioni.

Per sanare l'evidente contraddizione, il disegno di legge delinea una nuova disciplina degli obblighi di registrazione anagrafica della popolazione residente, attraverso l'istituto della «residenza meramente anagrafica» che affianca la disciplina della residenza e del domicilio regolata dal codice civile. In tal modo si consente alle autorità locali di conciliare le finalità sottese agli obblighi di registrazione anagrafica con quelle di tutela del territorio sotto il profilo igienico-sanitario. L'accoglimento delle

richieste di registrazione e le registrazioni d'ufficio vengono subordinati all'indicazione da parte degli interessati di un alloggio conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie.

Conclude pronunciandosi in senso favorevole.

Il senatore MANCINO richiama l'attenzione sull'articolo 11 della legge n. 1128, che fissa la misura della sanzione amministrativa per chi contravviene alle disposizioni in materia di anagrafe della popolazione residente. Le somme previste dovrebbero, a suo avviso, essere rivalutate dopo una verifica da compiere in special modo presso le grandi città.

Il sottosegretario D'ALÌ annuncia che il Governo si riserva di valutare la portata complessiva delle disposizioni del disegno di legge. L'affiancamento del nuovo istituto della residenza meramente anagrafica alla disciplina del codice civile potrebbe, infatti, determinare un aggravio sia per i cittadini sia per le istituzioni. La condizione della disponibilità di un alloggio conforme alla normativa ai fini della registrazione anagrafica potrebbe spingere i cittadini a non segnalare i propri spostamenti, che è una delle finalità principali della residenza.

Auspica, pertanto, che si fissi un termine congruo per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 di giovedì 17 gennaio 2002.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

68^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Fazio, governatore della Banca d'Italia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni dell'indagine conoscitiva sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Governatore della Banca d'Italia**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 5 dicembre.

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, ha la parola il governatore FAZIO.

Seguono i quesiti del presidente PASTORE e dei senatori BASSANINI, MANCINO, MAGNALBÒ, VILLONE, MANZELLA e PASSIGLI.

Replica il governatore FAZIO.

Il presidente PASTORE ringrazia il governatore Fazio e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

41^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Iole Santelli e Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(606) CENTARO. – *Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso il 6 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.1, motivandone la necessità in ragione dell'esigenza di chiarire che restano salve non solo le sanzioni penali dettate a presidio del diritto d'autore, ma altresì le sanzioni amministrative, nonché le altre misure previste per le attività illecite di cui al capo III del titolo III della «legge sul diritto d'autore». In particolare l'oratore sottolinea che la proposta è motivata dall'esigenza di effettuare una efficace attività di contrasto rispetto ad un settore in cui si rinviene una presenza preferenziale dell'attività delle associazioni criminali organizzate.

Il senatore ZANCAN esprime riserve in merito all'effetto ampliativo dell'emendamento proposto, il quale estendendo l'intervento oltre le attività illecite di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*octies* della legge «sul diritto d'autore», gli appare in controtendenza rispetto ad una disciplina della materia coerente con i principi cui si è ispirato l'intervento di modifica effettuato con la legge n. 248 del 2000.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea che l'esigenza di predisporre idonee forme di tutela nella materia in oggetto si giustifica anche in ragione del bene oggetto di protezione giuridica, il quale può essere identificato con un comune patrimonio del sapere che non coincide con i profili economici del bene. Senza contare che la diffusa violazione delle norme a tutela del diritto d'autore non può non avere come effetto di ritorno l'aumento del prezzo dei prodotti, perché su questo elemento vengono trasferiti i costi derivanti dalla perdita di introiti dovuta al mancato rispetto delle norme a tutela del diritto d'autore stesso.

Il senatore FASSONE mette quindi, problematicamente, in rilievo i principi ed i criteri direttivi della legge di delega n. 526 del 1999 rispetto al decreto legislativo n. 373 del 2000.

Seguono interventi del senatore CENTARO – che insiste per l'approvazione dell'emendamento 1.1 – della relatrice ALBERTI CASELLATI – che propone alcune ipotesi di riformulazione – e del PRESIDENTE, il quale ritiene adeguato il testo del disegno di legge in titolo. Il senatore CENTARO insiste per la votazione dell'emendamento 1.1, anche in vista di una eventuale rimediazione del problema nel corso dell'esame in Assemblea.

Il RAPPRESENTANTE del Governo si rimette alla Commissione.

Il senatore CENTARO ritira, quindi, l'emendamento 1.1.

La Commissione, constatata la presenza del numero legale, conferisce quindi mandato alla relatrice Alberti Casellati a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente Antonino CARUSO, prende quindi atto che i gruppi presenti in Commissione convengono sulla richiesta di trasferimento in sede deliberante e si riserva di acquisire l'assenso dei senatori Ruvolo, a nome del Gruppo per le autonomie e Pirovano, a nome del Gruppo Lega Nord Padania, al momento non presenti in Commissione.

(884-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale
(Esame)

Il presidente Antonino CARUSO avverte che è stato appena deferito all'esame della Commissione il provvedimento in titolo e che la stessa è stata autorizzata a convocarsi immediatamente.

Il relatore Luigi BOBBIO illustra le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. All'articolo 1, la Camera dei Deputati ha riscritto, con riferimento al nuovo articolo 270-bis, la definizione della finalità di terrorismo

ed ha nuovamente introdotto la specificazione che attribuisce tale caratteristica avuto riguardo ai fini della legge penale, sopprimendo altresì il riferimento agli atti di violenza programmati o compiuti. All'articolo 270-ter, introdotto dal medesimo articolo 1, il testo licenziato dal Senato avuto riguardo alla pena comminata per l'assistenza agli associati è stato anch'esso modificato: la pena è portata a quattro anni, diminuendo il limite massimo di sei anni introdotto da questo ramo del Parlamento, mentre per quanto riguarda l'articolo 226 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui all'articolo 5, le modifiche apportate dal Senato sono state a loro volta parzialmente sostituite introducendo la possibilità di intercettazione qualora vi siano elementi investigativi che giustificano l'attività di prevenzione e il procuratore della Repubblica lo ritenga necessario: si tratta, a suo avviso, di una soluzione asistemica. Infine, per quanto riguarda le modifiche all'articolo 9 in materia di notificazioni, la previsione che l'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei, essendo collocata nell'articolo 148 del codice di procedura penale e non nell'articolo 150, pone problemi ai fini della disciplina della nullità delle notificazioni.

Il senatore FASSONE, premesso che i tempi con cui la Commissione è costretta ad esaminare il testo del provvedimento in titolo sono assolutamente inadeguati a permettere una riflessione adeguata al riguardo, non può non rilevare che le ulteriori modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento proprio a ridosso della scadenza del decreto-legge, denotano scarso rispetto del Senato.

Il senatore ZANCAN chiede una pausa di riflessione.

Il sottosegretario Iole SANTELLI informa la Commissione che, proprio in ragione dei ristretti tempi a disposizione per la conversione del decreto-legge, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha espressamente richiesto che i Gruppi parlamentari della Camera – ivi inclusi quelli dell'opposizione – si fossero coordinati con i loro omologhi al Senato ed ha ricevuto coerenti assicurazioni al riguardo.

Il senatore ZANCAN ritiene, nel suo caso, irrilevante tale modo di procedere.

Dopo interventi del presidente Antonino CARUSO, del senatore CENTARO, del sottosegretario VALENTINO e del relatore Luigi BOBBIO in merito alla possibilità di effettuare una breve sospensione della seduta, il senatore CENTARO, premesso di condividere il giudizio del senatore Fassone in merito al modo con cui si è articolata la trattazione del provvedimento in titolo presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene tuttavia che la situazione oggettiva in cui ormai la Commissione esamina il provvedimento debba far prevalere una scelta politica in ordine all'esigenza di convertire un decreto-legge che è prossimo a scadere.

Il senatore DALLA CHIESA tiene a precisare che le informazioni a lui fornite circa il contenuto degli emendamenti approvati dalla Camera, fatta salva quella relativa alla modifica sulla definizione della finalità di terrorismo già illustrata dal relatore, erano nel senso che si sarebbe trattato solo di aggiustamenti in senso garantista.

Il senatore ZANCAN non insiste nella richiesta di sospensione e preannuncia l'astensione sul conferimento del mandato al relatore.

Non essendovi altri iscritti a parlare e verificata la presenza del numero legale, il presidente Antonino CARUSO mette, quindi, in votazione il mandato al relatore Luigi Bobbio a riferire sul provvedimento in titolo, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(375) FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

(475) CENTARO. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta del 6 dicembre scorso.

Non essendovi iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli, riferiti al testo approvato in sede referente, preso a base della discussione congiunta nella precedente seduta e pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il PRESIDENTE constata la presenza del prescritto numero di senatori.

Senza discussione, con separata votazione, sono approvati gli articoli 1 e 2.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 3.1, che estende la possibilità di applicare l'amministrazione di sostegno anche ai casi di accertato stato di severa dipendenza da sostanze psicotrope o comunque alteranti, protrattasi nel tempo e ne sottolinea la valenza particolarmente innovativa, aspetto sul quale si attende un apporto di approfondimento nel prosieguo della discussione da parte della Commissione.

Il senatore GUBETTI illustra l'emendamento 3.2, che è finalizzato a ricomprendere nel concetto di infermità le ipotesi di malattia e di menomazione, eliminando altresì il requisito della gravità. Ritiene infatti che l'unico elemento qualificante al fine dell'applicazione dell'amministrazione di sostegno sia il fatto che la persona interessata comunque si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri bisogni a causa dell'infermità in questione.

Il relatore ZANCAN illustra l'emendamento 3.3 – che muove da una filosofia analoga a quella dell'emendamento 3.2 in quanto sopprime il requisito della gravità della malattia e risponde alla realistica constatazione che sia, in definitiva, impossibile circoscrivere in maniera oggettiva i casi in cui lo stato di malattia presenti i richiesti requisiti di gravità. Dichiarata poi di essere contrario all'emendamento 3.1, il quale comporta l'accertamento di situazioni di difficile valutabilità quali la severa dipendenza da sostanze psicotrope. Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, mentre è favorevole all'eliminazione del requisito della gravità, ritiene – al contrario – preferibile mantenere distinti il concetto di infermità e quello di menomazione. Il relatore dà, quindi, per illustrato l'emendamento 3.4 e si rimette alle decisioni della Commissione in ordine al suo emendamento 3.5 il quale mira a sostituire le parole «in nome e per conto del beneficiario» con le altre «in luogo del beneficiario»: ciò al fine di mettere in evidenza che l'attività svolta dall'amministratore di sostegno non dovrebbe poter essere assimilata alla rappresentanza volontaria. Dà, poi, per illustrati gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12 e 3.13; per l'emendamento 3.10 sottolinea che la proposta di modifica è volta ad escludere il dovere di continuare nello svolgimento dei compiti di amministratore di sostegno oltre i dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito da persone legate da particolari vincoli, familiari o di fatto.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 3.11, dichiarandosi disponibile a sottoporlo alla votazione per parti separate, e richiama l'attenzione della Commissione sull'ultima parte dell'emendamento che – a partire dall'ipotesi che l'amministratore di sostegno sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero persona con lui stabilmente convivente – fa salva la validità delle disposizioni testamentarie e delle convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno medesimo, diversamente dichiarate annullabili, se l'amministrazione di sostegno non è svolta dai soggetti già indicati.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver sottolineato la particolare importanza delle osservazioni svolte dal senatore Fassone, rinvia il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO APPROVATO IN SEDE REFERENTE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 375 e 475**

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone in tutto od in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«CAPO I. – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. - (*Amministrazione di sostegno*). – La persona che, per effetto di una grave malattia ovvero di una menomazione fisica o psichica

ovvero a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. - (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Pubblicità*). - Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età; esso diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- a) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- b) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- c) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- d) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- e) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- f) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello

stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. - (*Soggetti*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. - (*Procedimento*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sull'istanza.

Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. - (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella scelta, il giudice tutelare deve, ove possibile, preferire il soggetto designato dall'interessato, ovvero dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero il coniuge

che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello, il parente entro il quarto grado.

Le designazioni di cui al comma precedente possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. - (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). – Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. - (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). – Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso della gestione. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Art. 411. - (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). – Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 387. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 596. È nulla in ogni caso qualsiasi convenzione stipulata, anche indirettamente, tra l'amministratore di sostegno ed il beneficiario prima che siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno ovvero dall'approvazione del conto finale.

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di questo codice e delle leggi speciali, la sottoposizione all'amministrazione di sostegno è equiparata all'interdizione ed all'inabilitazione. Tuttavia il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, non si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto a seguito

di ricorso o istanza che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. - (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). – Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

Art. 413. - (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). – Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«CAPO II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. - (*Persone che possono essere interdette*). – Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalla persona indicata negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti ec-

cedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 9.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

CAPO III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 10.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. – Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. – Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice civile non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1999, n. 488».

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, relativamente ai procedimenti previsti dal capo II del titolo XII del libro primo del codice civile, come modificato dalla presente legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 3.720.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. – Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. – Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

b) le complete generalità della persona beneficiaria;

c) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

d) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 14.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti «, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 606

Art. 1.

1.1

CENTARO

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le sanzioni penali, le sanzioni amministrative nonché le altre misure previste per le attività illecite di cui al capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 375 e 475**Art. 3.****3.1**

CENTARO

Al comma 1, sostituire l'articolo 404 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 404. - (*Amministrazione di sostegno*). – 1. La persona che, per effetto di una grave malattia ovvero di una menomazione fisica o psichica ovvero a causa dell'età avanzata, ovvero di un accertato stato di severa dipendenza da sostanze psicotrope o comunque alteranti protrattasi nel tempo, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi ovvero di mantenere uno stato di autonomia decisionale o funzionale, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».

3.2

GUBETTI

Al comma 1, all'articolo 404 ivi richiamato, sostituire le parole: «di una grave malattia ovvero di una menomazione» con le altre: «di una infermità».

3.3ZANCAN, *relatore*

Al comma 1, all'articolo 404, ivi richiamato, sopprimere la parola: «grave».

3.4

ZANCAN, relatore

Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 405, ivi richiamato, sostituire la parola: «esso» con la parola «e».

3.5

ZANCAN, relatore

Al comma 1, al quinto capoverso dell'articolo 405, ivi richiamato, alla lettera b) sostituire le parole: «in nome e per conto del beneficiario» con le altre: «in luogo del beneficiario».

3.6

ZANCAN, relatore

Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 407, ivi richiamato, sostituire la parola: «istante» con la seguente: «ricorrente».

3.7

ZANCAN, relatore

Al comma 1, al terzo capoverso dell'articolo 407, ivi richiamato, sostituire la parola: «istanza» con la seguente: «ricorso».

3.8

ZANCAN, relatore

Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 409, ivi richiamato, sopprimere la parola: «personalmente».

3.9

ZANCAN, relatore

Al comma 1, all'articolo 410 ivi richiamato, alla fine del primo periodo del secondo capoverso, dopo le parole: «della gestione» aggiungere

le seguenti: «e in caso di contrasto con il medesimo il giudice tutelare» e al secondo periodo sopprimere la parola: «di contrasto».

3.10

ZANCAN, *relatore*

Al comma 1, all'articolo 410 ivi richiamato, dopo il secondo capoverso, è inserito il seguente: «L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti».

3.11

FASSONE

Al comma 1, all'articolo 411 del codice civile ivi richiamato, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«2. Le disposizioni testamentarie a favore dell'amministratore di sostegno fatte dalla persona beneficiaria, dopo la nomina del medesimo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto, sono annullabili qualora l'amministrazione di sostegno sia stata disposta a causa di menomazione psichica. È parimenti annullabile qualsiasi convenzione stipulata, anche indirettamente, tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario prima che siano decorsi due anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno ovvero dall'approvazione del conto finale. Sono tuttavia valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero persona con lui stabilmente convivente».

3.12

ZANCAN, *relatore*

Al comma 1, nell'introdotta articolo 411 del codice civile, secondo capoverso, sostituire le parole: «dell'articolo 596» con le altre: «degli articoli 596, 599 e 779».

3.13

ZANCAN, *relatore*

Al comma 1, all'articolo 411 ivi richiamato, al terzo capoverso inserire dopo la parola: «decreto» con l'altra: «motivato» e sopprimere le parole: «o istanza».

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

20^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente della Lega Navale Italiana (n. 15)

(Parere al Ministro della Difesa. Esame: parere favorevole)

Il relatore PASCARELLA riferisce alla Commissione, illustrando il brillante *curriculum vitae* del candidato –che rivestì anche l'incarico di Capo di Stato Maggiore della Marina- e propone alla Commissione l'espressione di un avviso favorevole.

Intervengono in senso adesivo i senatori NIEDDU, PALOMBO, MELELEO, DEL TURCO e MINARDO.

Dichiarata chiusa la discussione generale il presidente CONTESTABILE – previa verifica del numero legale – pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori ARCHIUTTI, BEDIN, CONTESTABILE, DEL TURCO, FIRRARELLO, GRECO, MELELEO, MINARDO, NIEDDU, PALOMBO, PASCARELLA, PERUZZOTTI, SEMERARO e STANISCI.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(914) *Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom».*

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore PERUZZOTTI, rilevando che il decreto-legge in titolo è il primo atto normativo riguardante la partecipazione militare italiana alle operazioni antiterroristiche intraprese dal Governo degli Stati Uniti a seguito degli attentati dell'11 settembre scorso. A differenza di quanto accaduto in altre circostanze, nell'attuale frangente il decreto-legge giunge al termine di un procedimento che si è aperto con un confronto parlamentare e con l'ottenimento, da parte del Governo, di un mandato esplicito delle Camere ad offrire un contributo militare e ad attribuire concretamente un sostegno militare al Comando americano che da Tampa (Florida) gestisce le operazioni in corso sul suolo afgano.

Il comportamento del Governo si è conformato alle previsioni della risoluzione Ruffino, approvata dalla Commissione Difesa della Camera dei Deputati sul finire della scorsa legislatura. Infatti, in forza di tale atto la decisione dell'esecutivo di impiegare la forza militare dovrebbe essere preventivamente sottoposta al Capo dello Stato ed al Parlamento prima della decisione e dell'emanazione del relativo decreto-legge. Tra le capacità militari italiane messe in ottobre a disposizione degli americani figuravano un contingente aeronavale della Marina Militare ed un gruppo di volo articolato su *Tornado* con funzioni di ricognizione pilotata. Per la fase successiva al ristabilimento della pace in Afghanistan il Governo aveva altresì previsto di fornire anche un contributo di forze terrestri dell'Esercito, da adibire al mantenimento dell'ordine pubblico ed alla scorta degli operatori umanitari.

Il decreto-legge si riferisce esclusivamente all'aspetto aero-navale della partecipazione italiana, autorizzando per il periodo 18 novembre-31 dicembre 2001 la missione intrapresa nel contesto di «*Enduring Freedom*» dalle navi della Marina Militare l'incrociatore portaeromobili Garibaldi, una fregata ed un pattugliatore di scorta (navi Zeffiro ed Aviere) ed una rifornitrice di squadra, l'Etna, con al seguito una componente aerea imbarcata ad ala fissa - otto aerei a decollo verticale AV8B - e rotante (quattro elicotteri medi SH 3D e quattro elicotteri leggeri AB 212).

Il gruppo navale, che imbarca 160 ufficiali, 925 sottufficiali e 478 marinai di truppa è salpato da Taranto il 18 novembre, si trova in zona d'operazioni ed è ritenuto all'altezza di compiere significative missioni: dalla difesa d'area al monitoraggio del traffico mercantile, fino alla proiezione di forza contro bersagli terrestri, come già si è verificato nel 1999, quando velivoli della Marina Militare imbarcati compirono missioni d'attacco contro obiettivi situati nel territorio iugoslavo.

Viene rimessa al Governo la facoltà di adottare gli ulteriori provvedimenti normativi che si rendessero necessari in funzione dello sviluppo

della situazione sul campo, delle decisioni del Comando americano e delle valutazioni politiche di opportunità. Nel momento in cui si discute dell'eventuale allargamento del conflitto contro *Al Qaeda* ad altri Paesi sembra comunque opportuno sottolineare come il Governo abbia più volte escluso l'impiego dello strumento militare nazionale su bersagli non situati in Afghanistan senza aver preliminarmente acquisito un nuovo voto favorevole da parte del Parlamento.

Il decreto-legge contiene un ulteriore elemento di grande novità. Per la prima volta, infatti, viene esplicitamente disposta l'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra. La misura è sembrata opportuna sia per tutelare i militari italiani impegnati nelle operazioni – che vengono definite senza tentennamenti di tipo bellico – sia per garantire gli abitanti dei territori investiti dall'azione militare italiana da eventuali abusi compiuti dagli uomini delle Forze Armate.

Il codice penale militare di guerra, infatti, incorpora anche il diritto umanitario bellico e permette quindi la sollecita repressione e punizione dei reati compiuti dai militari contro le popolazioni civili, al contrario del codice penale militare del tempo di pace, le cui lacune sono risultate evidenti in relazione al caso somalo. Ad alcuni uomini del contingente italiano impegnato in *Restore Hope* vennero infatti a suo tempo addebitati abusi e comportamenti inumani nei confronti di alcuni prigionieri senza che si potesse agilmente individuare lo strumento penale idoneo a sanzionarli.

Alla decisione di sospendere l'applicazione del codice penale militare di guerra nel corso delle precedenti missioni militari internazionali delle Forze armate italiane si era pervenuti nell'intento di proteggere i soldati dal maggior rigore di esso rispetto al codice penale militare del tempo di pace. Preoccupava, soprattutto, il fatto che originariamente la legge di guerra contemplasse l'istituto della pena di morte. Con la legge 589 del 13 ottobre 1994, però, tale sanzione è stata completamente eliminata dall'ordinamento giuridico italiano e quindi dallo stesso codice penale militare di guerra.

La legge penale di guerra non verrà, inoltre, applicata nella sua interezza in questa circostanza, proprio per evitare di dar corso a norme che non sembrano più in linea con l'attuale sentimento dell'opinione pubblica italiana, né giustificabili alla luce di particolari esigenze operative. Ad esempio, per garantire in modo adeguato diritti della difesa, si è deciso di non applicare alle operazioni in corso l'intero libro IV della legge penale di guerra, sottraendo così ai comandanti sul campo il potere di giudicare direttamente i loro sottoposti e rimettendo questa facoltà al tribunale militare di Roma. Si tratta, naturalmente, di una situazione transitoria, che prelude ad una più organica iniziativa legislativa di riforma del codice penale militare di guerra, di cui è del resto imminente la formalizzazione da parte del Governo.

Il primo articolo autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare italiano all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*» e determina il periodo di validità di detta autorizzazione: dal

18 novembre al 31 dicembre 2001, come anzidetto. E' stabilito altresì che l'indennità da corrispondere al personale militare interessato sia quella di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento e con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi ed Oman. Tutte le categorie di personale militare impegnato equiparate nel trattamento a quella dei volontari di truppa in servizio permanente. I militari beneficeranno del trattamento previsto anche nei periodi di riposo e recupero. È esplicitata altresì la normativa da applicarsi per assicurare il personale impegnato ed in caso di decesso ed invalidità per causa di servizio.

L'articolo 2 prevede importanti misure di tutela economica per i militari che cadessero eventualmente in prigionia.

L'articolo 3 contiene misure di varia natura, che sospendono l'applicazione della normativa sul rilascio dei passaporti di servizio nonché quella delle norme sull'orario di lavoro che concernono i militari in zona d'operazione come quelli di stanza in Italia ma impegnati in attività di supporto allo svolgimento della missione.

L'articolo 4 estende al personale civile eventualmente impegnato al seguito della missione le disposizioni previste per il personale militare, per quanto compatibili.

L'articolo 5 predispose delle misure di tutela per le posizioni giuridiche del personale coinvolto nella missione, in particolare in favore di coloro che stiano partecipando a concorsi interni banditi dal ministero della Difesa o che lo abbiano vinto, rispetto ai quali è stabilito il principio dell'eguaglianza di anzianità assoluta e relativa nei confronti degli altri vincitori immessi prima nell'incarico in ragione della loro mancata partecipazione alle operazioni.

L'articolo 6 dispone che le ferie volontarie annuali possano essere prolungate di un periodo compreso tra i sei ed i nove mesi.

L'articolo 7 dà facoltà agli Stati Maggiori di Forza armata ed ai competenti Ispettorati di attivare procedure d'urgenza per il soddisfacimento delle esigenze per le quali risulti impossibile provvedere con lo strumento dei contratti «accentrati». Entro il limite dei quindici miliardi, il ministero è altresì autorizzato a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, in relazione alla revisione dei mezzi da combattimento e trasporto, alla costruzione di infrastrutture e all'acquisizione di strumenti di comunicazione.

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono che i militari in missione siano soggetti alla legge di guerra, con l'eccezione delle norme contenute dal libro IV, che è quello che disciplina il processo penale militare di guerra. Si stabilisce che il foro competente è quello del tribunale militare di Roma. Rilevanti sono le disposizioni che integrano le previsioni dell'articolo 380 del codice di procedura penale («Arresto obbligatorio in flagranza»), permettendo agli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto in flagranza di reato nei casi di disubbidienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione violenta, abbandono di posto, violata consegna e forzata consegna aggravata. Al comma 5 dell'articolo 9 vengono comunque introdotte delle misure idonee a salvaguardare i diritti degli im-

putati. È prevista, ad esempio, la possibilità di procedere ad interrogatori via videotelematica o audiovisiva ai fini della convalida dell'arresto in flagranza di reato o del fermo, ma all'imputato è concessa facoltà di chiedere la ripetizione dell'interrogatorio nella forma ordinaria al momento del rientro in patria.

L'articolo 10 convalida *ex post* gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate sino all'entrata in vigore del decreto legge 421, cioè dall'8 novembre al 2 dicembre 2001.

L'articolo 11 precisa l'entità degli oneri previsti, che sono pari a 71 miliardi di lire e 682 milioni nell'anno in corso, da coprirsi attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste. La scheda tecnica annessa al provvedimento precisa che, di questi 71,682 miliardi ben 30,065 sono necessari per il funzionamento della missione. Altri 20,781 miliardi sono destinati a coprire le spese connesse al trattamento economico aggiuntivo da destinare ai militari in missione. Ulteriori 11,13 miliardi sono invece imputati all'approntamento dei materiali e dei mezzi. Minori le altre fonti di uscita: 3,6 miliardi per il supporto alla squadra navale nell'area di schieramento; 2,8 per il munizionamento iniziale. Le spese di schieramento sono stimate pari ad 1,2 miliardi e pari ad un miliardo ciascuna le voci relative all'acquisto ed al noleggio di apparecchiature satellitari.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

(585) NIEDDU ed altri. – Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

(594) PALOMBO ed altri. – Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto.)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Bedin aveva predisposto un testo unificato al quale non sono stati presentati emendamenti. Sul testo unificato si sono nel frattempo espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Dopo che il Presidente CONTESTABILE ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Bedin di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato da lui presentato nella scorsa seduta.

Il relatore BEDIN sottopone quindi alla Commissione l'idea di procedere ad una richiesta di riassegnazione in sede deliberante del testo unificato, allo scopo rendere più rapido il procedimento di approvazione da parte del Senato.

Sulla proposta del relatore Bedin intervengono in senso adesivo ed a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza i senatori NIEDDU, MINARDO, PALOMBO, MELELEO e DEL TURCO.

Il presidente CONTESTABILE si riserva di acquisire il consenso dei restanti Gruppi componenti la Commissione, al momento non presenti.

(495) MELELEO. – Proroga delle facoltà previste dall'articolo 32, comma 5 e dall'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224

(Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 novembre, allorchè fu fissato un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore BEDIN illustra i due emendamenti da lui presentati. Precisa che essi si pongono in linea con lo spirito del provvedimento in titolo, da un lato mirando ad evitare un elevato numero di richieste di collocamento in ausiliaria in vista dell'imminente scadenza del termine per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 224 del 1986, e dall'altro impedendo un ingiustificato ampliamento della cerchia dei soggetti messi in condizione di beneficiare della proroga dei termini.

La relatrice STANISCI, rammentando l'imminenza della scadenza del termine per l'esercizio delle facoltà previste dalla legge n. 224 del 1986, esprime un vivo sollecito al rappresentante del Governo affinché la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo venga trasmessa al più presto alla Commissione Bilancio, in maniera tale che potendo questa esprimere il prescritto parere, si possa giungere ad una rapida approvazione del provvedimento nella Commissione di merito.

Il sottosegretario BOSI, dopo aver confermato l'avviso favorevole del Ministero in ordine allo spirito sotteso al disegno di legge in titolo, assicura che verranno esperiti solleciti presso il ministero dell'Economia e delle finanze affinché la relazione tecnica pervenga in tempo utile alla Commissione Bilancio.

Il senatore PALOMBO sottolinea come un eventuale ritardo nell'approvazione risulterebbe oltremodo sconveniente da un punto di vista politico. Verrebbero infatti disattese le aspettative di numerosi militari facenti affidamento su di una sollecita approvazione del provvedimento.

In senso adesivo interviene il senatore DEL TURCO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato a prossima seduta, non appena acquisito il parere della Commissione bilancio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PALOMBO prospetta, nella sua qualità di Vice Presidente, il rischio che nella giornata di domani numerosi membri della Commissione possano non presenziare, per motivi di forza maggiore, all'audizione del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, ammiraglio Di Paola. Sottopone quindi alla Commissione l'idea di un rinvio al prossimo gennaio di tale audizione, considerata anche la notevole importanza che essa riveste da un punto di vista politico.

Il presidente CONTESTABILE, valutata la fondatezza delle osservazioni mosse dal senatore Palombo, accoglie la proposta di rinviare l'audizione all'inizio del prossimo anno.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 585 E 594**

Art. 1.

(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto Nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB), con sede nel Principato di Monaco, e nei confronti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2002 in misura non inferiore a 4.906.340 euro.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il contributo annuo dello Stato di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, è rideterminato a favore dell'IHB in misura non inferiore a 72.300 euro.

4. Le dotazioni dei contributi annui a favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3 sono quantificate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed iscritte in appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 549 del 1995, come rideterminata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 495**Art. 1.****1.1**

BEDIN

All'articolo 1, sostituire le parole «dal personale fino al 31 dicembre 2003» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2002 dal personale che si trova a non più di tre anni dal limite di età per il collocamento in ausiliaria e fino al 31 dicembre 2003 dal personale che si trova a non più di due anni dal limite di età per il collocamento in ausiliaria».

1.0.1/1

BEDIN

All'articolo 1-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La facoltà prevista dall'articolo 1 può essere esercitata, a domanda, anche dal personale individuato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

66^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2 bis, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MARINO, dichiarando di apporre la propria firma alla proposta di parere presentato dai senatori Pizzinato ed altri e condividendo l'estraneità degli articoli 9, 10 e 12 rispetto alle materie indicate dalla risoluzione al Documento di Programmazione economico-finanziaria, ritiene sia opportuno richiedere, come già fatto in precedenti provvedimenti, la predisposizione della relazione tecnica. Rileva, altresì, che oltre ai citati profili, vi siano anche rilievi di legittimità costituzionale. Cita, a tal proposito, il contrasto tra quanto disposto dal provvedimento in oggetto e la sentenza n. 46 del 2000 della Corte costituzionale in materia di abbandono del principio della inderogabilità della norma in materia di tutela del lavoro, nonché la problematica della regionalizzazione del diritto del lavoro, secondo cui spetterebbe alle regioni la potestà legislativa in materia di lavoro e tutela e sicurezza del lavoro.

Osserva che il provvedimento in generale risponde ad un assunto ideologico di precarizzazione e flessibilità ad oltranza che, nel disegno del Governo, dovrebbe assicurare maggiore occupazione, mentre non è assolutamente dimostrato che ad una maggiore precarizzazione si associ anche una maggiore occupazione.

Per quanto riguarda l'articolo 10, ritiene che dietro la previsione di una introduzione delle norme in via sperimentale, nella relazione di accompagnamento è contenuta la minaccia di andare nella direzione di ulteriori e più durature modifiche dell'articolo 18. Nella stessa relazione, viene inoltre specificato che la delega si applica in relazione a misure di emersione, stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, politiche di incoraggiamento della crescita dimensionale, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità assunte nel biennio precedente. Afferma, quindi, che dietro a tali affermazioni vi è un disegno complessivo che, in nome della supremazia del mercato, comporta una balcanizzazione del sistema di tutele e garanzie, nonché una loro regionalizzazione, depotenziando la figura del lavoratore e demotivando la stessa prestazione lavorativa.

Intervengono i senatori PASQUINI e GIARETTA per aggiungere la propria firma alla proposta di parere presentata dal senatore Pizzinato, a nome dei Gruppi di opposizione.

Il relatore IZZO presenta e illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, – sentito il rappresentante del Governo – osserva che il disegno di legge è omogeneo nel suo contenuto e nelle sue finalità complessive ed è inquadrabile, complessivamente e nelle singole parti che lo compongono, nella materia, relativa alla liberalizzazione dei mercati, specificamente richiamata nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Premesso che l'obiettivo della liberalizzazione è strettamente connesso all'efficienza dei mercati, si osserva che la delega contenuta nell'articolo 2 è orientata verso la realizzazione di un sistema di incentivi all'occupazione più organico e più efficiente, mentre quella contenuta nell'articolo 3 è finalizzata ad associare, al sistema degli ammortizzatori sociali, la formazione continua in modo tale da rendere più efficiente l'uscita del lavoratore dallo stato di disoccupazione.

Anche la delega per la riorganizzazione delle agenzie tecniche strumentali per l'occupazione, contenuta nell'articolo 4, è finalizzata a conferire maggiore efficienza al mercato del lavoro, mentre la delega contenuta nell'articolo 6 è volta a rendere più flessibile l'organizzazione dell'orario di lavoro.

L'omogeneità rispetto alla risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria è rispettata anche con riferimento agli articoli 9 e 12 che prevedono misure volte a ridurre il contenzioso in materia di lavoro, in quanto le deleghe ivi previste risultano necessarie per eliminare elementi di rigidità connessi soprattutto alla durata delle relative controversie.

Tale omogeneità è infine riscontrabile anche rispetto all'articolo 10 che – senza con questo entrare nel merito dei problemi, che sarà il successivo dibattito ad affrontare – persegue un obiettivo di liberalizzazione in quanto è volto a ripristinare le condizioni per poter realizzare scelte effettive nel mercato del lavoro, riferendosi i concetti di stabilità e tutela non tanto e non solo al singolo posto di lavoro, quanto e soprattutto all'occupazione nel suo complesso e all'intero mercato del lavoro. Infatti la possibilità, in via sperimentale, del risarcimento in luogo del reintegro è ammessa solo in relazione a misure di riemersione, alla stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato, a politiche di incoraggiamento della crescita dimensionale delle imprese minori. Inoltre, la previsione di una flessibilità in uscita, nella salvaguardia del principio del «licenziamento giustificato», appare complementare con le nuove forme, in atto, di segmentazione del mercato caratterizzate da rapporti di lavoro altamente flessibili, scelti in luogo del contratto a tempo indeterminato non solo perché più idonei al processo produttivo ma anche in quanto meno vincolanti per il datore di lavoro.

Oltretutto, si può in tal modo rivolgere maggiore attenzione al sostegno di misure volte a far fronte al rischio di disoccupazione, riducendo le aree di esclusione dal mercato del lavoro e aumentando conseguentemente la fluidità del settore.

Si rileva inoltre che la maggior libertà di scelta dell'imprenditore aumenta il grado di concorrenzialità sia dal lato della domanda che dell'offerta, con effetti benefici sia sui meccanismi di funzionamento del mercato, che diventano più efficienti, sia sul contenuto delle prestazioni lavorative.

Da ultimo, si sottolinea come gli obiettivi del provvedimento siano coerenti con le conclusioni cui è pervenuta la recente missione in Italia di una delegazione del Fondo Monetario Internazionale, che ha affermato, tra l'altro, che «in merito al licenziamento, la sostituzione di lunghe e onerose procedure legali con meccanismi di arbitrato più flessibili, potrebbe aumentare le prospettive di lavoro per alcuni svantaggiati segmenti del mercato, facilitando l'acquisizione di esperienza lavorativa e l'impiego a lungo termine.»

Il senatore PIZZINATO, dopo aver ribadito che le misure contenute negli articoli 9, 10 e 12 non sembrano rispondenti rispetto alle materie indicate nella risoluzione al Documento di Programmazione economico-finanziaria, richiama i punti principali della propria proposta di parere presentata nella seduta di ieri.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore PASQUINI per motivare il voto contrario alla proposta di parere presentata dal relatore e per sostenere il proprio voto favorevole alla proposta di parere della minoranza.

Richiamando i punti principali del provvedimento e la conformità di questi rispetto ai temi della liberalizzazione del mercato e della maggiore

flessibilità, osserva che ai fini di garantire maggiore occupazione per i lavoratori occorre, di converso, promuovere lo sviluppo economico. Cita come esempio la situazione occupazionale di alcune città italiane, soprattutto situate nel Nord del Paese, in cui i contratti di lavoro a tempo determinato dopo appena nove mesi si trasformano in contratti a tempo indeterminato. Afferma, quindi, che le norme contenute nel provvedimento non garantiscono di per sé la trasformazione di contratti a tempo indeterminato, bensì nascondono una impostazione ideologica volta a realizzare nuovi assetti di potere nei luoghi di lavoro a scapito dei lavoratori stessi. Ritiene, inoltre, che tale impostazione confligga con la parte più innovativa e avanzata dell'imprenditoria italiana e che per favorire la parte più arretrata non si favorisca il progresso economico, bensì si comprometta la coesione sociale.

Il senatore RIPAMONTI, preannunciando il proprio parere favorevole allo schema di parere proposto dal senatore Pizzinato, rileva che nella proposta del relatore vi è il tentativo di dimostrare che l'obiettivo delle norme contenute nel provvedimento è quello di realizzare una liberalizzazione del mercato del lavoro, quando al contrario l'obiettivo è quello di rendere più flessibile tale mercato. Si parla più volte di aumento dell'occupazione, di occupabilità e di adattabilità rispetto al mercato del lavoro che appare già delineato e non quale obiettivo finale di liberalizzazione. Nella proposta di parere non viene dimostrato nemmeno quali siano le condizioni in base alle quali ad una maggiore efficienza del mercato del lavoro si associ conseguentemente la liberalizzazione del mercato. Anche sull'articolo 10 rileva che rispetto agli enunciati obiettivi di realizzare maggiore efficienza del mercato, si occulta il reale contenuto delle norme che intendono solamente abrogare alcune disposizioni dello Statuto dei lavoratori. Esprime considerazioni critiche infine sulla parte della proposta di parere in cui viene affermato che la maggiore libertà di scelta dell'imprenditore aumenta il grado di concorrenzialità sia dal lato della domanda che dell'offerta, nella misura in cui la concezione sottostante a tale affermazione è quella di un mercato del lavoro in cui opera un solo soggetto: l'imprenditore che adotta decisioni valide per tutti.

Il senatore GIARETTA interviene per esprimere il proprio consenso alla proposta di parere presentata dal senatore Pizzinato, ritenendo inadeguata quella presentata dal relatore. La motivazione consiste sia nel fatto che si sta adottando una interpretazione troppo poco rigorosa circa il rapporto tra la risoluzione al Documento di Programmazione economico-finanziaria e i provvedimenti collegati e che tale scarso rigore sembra estendersi anche alle norme di copertura e ai criteri di ammissibilità degli emendamenti. Ritiene che, a tal proposito, sia necessaria una attenta riflessione per scongiurare il rischio di togliere efficacia al sistema normativo che presiede ai documenti di bilancio. In secondo luogo, motiva la propria contrarietà in relazione a motivi specifici relativi a quanto indicato nello schema di parere. Cita ad esempio quanto affermato in merito al conten-

zioso in materia di lavoro, al mercato del lavoro più funzionale ed alla rispondenza di tali elementi alle materie indicate nel Documento di Programmazione economico-finanziaria.

Ritiene infine che dietro al provvedimento si nasconda la concezione di un mercato regolato esclusivamente dall'imprenditore, in cui i lavoratori risultano privi di tutela. Afferma, inoltre, che si pongono le condizioni per la creazione di un mercato distorto in cui la distanza tra soggetti tutelati e non, diventa sempre più ampia.

Dopo aver osservato l'opportunità di ottenere il consenso delle parti sociali sul provvedimento, dichiara il proprio consenso rispetto all'orientamento di alcuni esponenti della maggioranza che hanno espresso la necessità di accompagnare la rivisitazione delle norme contenute nello Statuto dei lavoratori con altri e più efficaci strumenti di tutela.

Il senatore MICHELINI interviene per esprimere il proprio voto favorevole alla proposta di parere presentata dal senatore Pizzinato. Motiva tale orientamento sulla base del fatto che il provvedimento tende ad estendere eccessivamente il concetto di liberalizzazione del mercato attraverso una operazione non improntata alla trasparenza. Se il provvedimento fosse finalizzato a liberalizzare il mercato del lavoro, sarebbe stato necessario prevedere misure relative sia alla domanda che all'offerta di lavoro, mentre nel provvedimento sono rinvenibili esclusivamente norme che agiscono dal lato dell'offerta. Ritiene quindi più corretta l'affermazione che il collegato interviene in materia di disciplina del mercato del lavoro, anziché di liberalizzazione.

Osserva infine che la mancata trasparenza adottata dal Governo al fine di qualificare tale provvedimento come collegato, introduce elementi di tensione nei rapporti tra maggioranza ed opposizione.

Interviene il senatore TAROLLI in dichiarazione di voto, ricordando che la crescita economica del Paese è stata riconosciuta, a livello internazionale, inferiore rispetto alle capacità potenziali. Quale causa di tale fenomeno è stata indicata, da più parti, l'elevata rigidità del mercato del lavoro in Italia.

Ricorda che quando è stato discusso il Documento di Programmazione economico-finanziaria e si è trattato il concetto di sviluppo, già in quella sede era stata esplicitata l'intenzione di intervenire per liberalizzare il mercato del lavoro, incentivare lo sviluppo e riformare gli ammortizzatori sociali.

Afferma, quindi, che è necessario procedere cercando l'intesa tra le parti sociali e ciò non è in contraddizione con il convincimento che la concertazione abbia limitato eccessivamente le scelte del Governo nella precedente legislatura.

Dopo aver dichiarato che l'obiettivo principale del provvedimento è quello di rimuovere gli ostacoli che limitano la crescita, annuncia il proprio voto favorevole alla proposta del relatore e propone di sostituire le

parole: «la maggiore libertà di scelta dell'imprenditore aumenta» con le seguenti: «l'eliminazione delle rigidità esistenti aumentano».

In tal modo, ritiene che possano essere superate anche le perplessità di carattere ideologico che a suo giudizio sono inesistenti.

Seguono le dichiarazioni di voto favorevole alla proposta di parere del relatore, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, dei senatori MORO, FERRARA e GRILLOTTI.

Interviene il sottosegretario SACCONI per esprimere il proprio consenso alla proposta di parere del relatore ed alla modifica proposta dal senatore Tarolli.

Precisa, inoltre, che nella stesura del Documento di Programmazione economico-finanziaria e nell'indicazione delle linee generali per la manovra di finanza pubblica, il Governo ha considerato fondamentale prevedere modifiche alle norme che regolano il mercato del lavoro nella direzione più volte sollecitata anche dagli organismi internazionali. Nella previsione di una crescita dell'economia reale intorno al 3 per cento, era sottintesa una riforma strutturale concernente il mercato del lavoro in grado di rimuovere le rigidità tuttora presenti. Ricorda, infine, che un contenuto tipico della flessibilità è quello della flessibilità in uscita anche se nel provvedimento viene introdotto in forma sperimentale. Afferma infine che l'obiettivo complessivo del provvedimento è quello di conseguire una stabilizzazione del rapporto di lavoro coniugando, tuttavia, tale obiettivo con un diverso livello e concetto di flessibilità e sicurezza.

Posta quindi ai voti, viene approvata, nel testo contenente la modifica suggerita dal senatore Tarolli, la proposta di parere del relatore, restando conseguentemente preclusa l'altra proposta di parere dei senatori Pizzinato ed altri.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CADDEO osserva che non è stata ancora presentata dal Governo l'allegato alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2001 concernente lo sviluppo del Mezzogiorno. Chiede pertanto che il Presidente solleciti il Governo a presentare tale documento, anche alla luce dei prossimi lavori connessi all'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione.

Il presidente AZZOLLINI, prendendo atto delle osservazioni del senatore Caddeo, si impegna a segnalare la questione al Governo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 13 dicembre 2001, alle ore 9,15, con il provvedimento all'ordine del giorno non esaminato nella seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

45^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Intervengono il professor Gustavo Visentini, direttore del Centro di Ricerca per il Diritto dell'Impresa, accompagnato dal professor Andrea R. Castaldo e dall'avvocato Giuseppe Melis.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro Paese: audizione del Centro di Ricerca per il Diritto d'Impresa istituito presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi oggetto dell'indagine conoscitiva e sottolinea come, dalle audizioni già svolte, risulti confermata la opportunità di svolgere la procedura informativa, soprattutto alla luce dell'andamento del mercato immobiliare, negli ultimi mesi. Dopo aver ricordato le dichiarazioni rese dai rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato e la piena disponibilità a collaborare al fine di contrastare even-

tuale fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, egli chiede ai rappresentanti del Centro di ricerca per il diritto di impresa una specifica valutazione della necessità di emanare quanto prima la disciplina applicativa del decreto legislativo 374 del 1999 che ha esteso la normativa antiriciclaggio anche a soggetti non operanti nel settore finanziario.

Il professore VISENTINI dichiara in premessa che il Centro di ricerca per il diritto di impresa ha condotto una specifica riflessione a carattere accademico sulla efficacia della legislazione finalizzata al contrasto dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio: le conclusioni cui è pervenuta la *equipe* di ricerca è che l'approccio settoriale e parcellizzato della legislazione, finalizzata, di volta in volta, ad individuare i comparti economici maggiormente interessati dai fenomeni di riciclaggio, non sembra aver ottenuto significativi risultati, se non quelli di ridurre il tasso di «inquinamento» del settore interessato, senza incidere sostanzialmente sul fenomeno nel suo complesso. Egli preannuncia comunque l'invio di un ulteriore documento concernente i rischi di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'euro.

Il professor CASTALDO illustra analiticamente i risultati della ricerca compiuta in merito alla efficacia della disciplina antiriciclaggio, con particolare riferimento ai problemi sorti in sede applicativa e ai profili problematici emergenti dalla estensione della normativa a soggetti e operatori diversi dagli intermediari finanziari.

Il punto di partenza della ricerca è stato quello di verificare il grado di efficacia e di funzionamento della disciplina antiriciclaggio, attesa anche la evoluzione della normativa in senso estensivo rispetto ai soggetti e agli operatori interessati. In particolare, la disciplina vigente è incentrata su un modello di coinvolgimento degli operatori, cui si chiede di registrare l'operazione, identificare il soggetto e segnalare l'eventuale operazione sospetta. Tale impostazione ha dato esito ad un fenomeno che può essere definito di flessibilità delinquenziale, e cioè di un progressivo mutamento delle forme di riciclaggio a partire dall'adozione di specifiche misure di controllo da parte del legislatore. In altre parole, la normativa antiriciclaggio ha privilegiato un approccio di tipo settoriale, che non appare adeguato a limitare e ridurre efficacemente il fenomeno: si rischia, infatti, di dover procedere ad una rincorsa generalizzata ed indiscriminata per la mappatura di ogni settore produttivo in una impossibile schedatura e controllo di qualsiasi operazione. Inoltre, l'analisi compiuta mostra come gli strumenti della identificazione, della registrazione e, soprattutto della segnalazione della operazione sospetta non sembrano particolarmente efficaci. L'oratore richiama infatti l'attenzione sulla enorme discrepanza tra il numero delle segnalazione effettuate (in massima parte dagli intermediari bancari) e il numero dei procedimenti penali instauratisi: la dimensione del fenomeno è tale da evidenziare l'anomalia dell'intero sistema in termini di funzionalità. Tale sfasatura, inoltre, si verifica oltre che in Italia, anche in altri Paesi dell'Unione, come la Germania, il Regno

Unito, con percentuali di condanne per riciclaggio rispetto al numero delle segnalazioni estremamente basse se non addirittura insignificanti. Il giudizio di inefficacia della disciplina vigente che deriva dall'esame di tali dati statistici, può estendersi pertanto anche alla valutazione delle recenti modifiche apportate in sede comunitaria alla normativa antiriciclaggio: esse appaiono costruite nel solco di una automatica estensione della disciplina vigente anche nei settori delle professioni legali.

L'oratore ritiene opportuna la sottolineatura circa l'assenza di una disciplina applicativa che riduca i margini di discrezionalità e di valutatività che l'attuale sistema rimette in capo al singolo operatore o intermediario e purtuttavia egli valuta con scetticismo la efficacia di tale disciplina applicativa. A suo giudizio, infatti, non appare corretto, per i motivi esposti, concentrare l'attenzione sul singolo riciclatore, impegnato a cercare di cambiare le banconote nazionali in euro, mentre invece le dimensioni quantitative del fenomeno del riciclaggio impongono un'ottica macroeconomica e di sistema; si comprende pertanto come il sistema della segnalazione dell'operazione sospetta non possa avere la efficacia sperata, se non in termini di flessibilità delinquenziale. Per quanto riguarda la estensione a figure professionali diverse dagli intermediari finanziari e bancari, emerge poi una difficoltà aggiuntiva, derivante dalla occasionalità del rapporto tra acquirente e operatore commerciale, che mina il presupposto fondamentale per arguire la sospettabilità dell'operazione. I soggetti interessati dall'estensione della disciplina della normativa antiriciclaggio, quali ad esempio i commercianti di cose preziose, gli antiquari o gli operatori della casa da gioco, infatti, difficilmente dispongono di elementi per qualificare l'operazione sospetta, a pena di attribuire ad essi una valutazione puramente discrezionale. Per tali motivi, egli ritiene fondamentale incentrare l'attività di controllo sulla identificazione e registrazione delle singole operazioni, implementando in tal modo archivi informatici accessibili alle autorità competenti, e abbandonando invece l'obbligo di segnalazione: si tratta, in altri termini di qualificare ed estendere la collaborazione passiva, lasciando in disparte quella attiva, in modo da evitare anche un inutile aggravio di costi a carico del singolo operatore.

A giudizio del senatore COSTA appare significativa la insistenza sulla insufficienza dei presidi antiriciclaggio, anche in relazione ai costi e ai disagi imposti sia ai singoli utenti sia agli intermediari, finanziari e non.

Appare quindi opportuno rivedere la disciplina, a partire dalla considerazione che l'aumento dei controlli a carattere formale si risolve in un incremento degli oneri a carico dei singoli cittadini.

Il professor VISENTINI ritiene che la registrazione delle singole operazioni appare più adeguata, mentre invece la segnalazione di ogni operazione sospetta rischia di ingenerare costi troppo elevati. D'altro canto, tale considerazione, valida in generale, appare particolarmente pertinente per l'imminente circolazione dell'euro.

Il presidente PEDRIZZI richiama l'attenzione sull'esigenza di valutare l'efficacia dei presidi antiriciclaggio nei casi in cui la compravendita di beni sia effettuata in contanti. Inoltre, a suo giudizio, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ha comunque un effetto deterrente nei confronti della criminalità, costretta di volta in volta a modificare i propri comportamenti da un legislatore attento ad individuare i settori maggiormente interessati al fenomeno del riciclaggio. Solo un maggiore coinvolgimento nella collaborazione attiva dei singoli operatori, infatti, può consentire una efficace strategia di contrasto. Egli chiede poi una valutazione della estensione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette anche per coloro che esercitano l'attività professionali e in particolare per i notai.

Il professore VISENTINI ribadisce che il sistema di controllo, ed in particolare la segnalazione delle operazioni sospette, non appare in grado di risolvere definitivamente il problema del riciclaggio, ma solo di ridurre il tasso di «inquinamento» del settore interessato dal fenomeno del riciclaggio.

L'avvocato MELIS riepiloga le problematiche concernenti la estensione della disciplina antiriciclaggio ai notai, illustrandone i compiti in sede di ricezione degli atti di compravendita degli immobili, facendo specifico riferimento alle modalità di pagamento del prezzo convenuto tra le parti e alla disciplina tributaria vigente che, di fatto, consente alle parti di indicare nell'atto un prezzo non corrispondente al corrispettivo effettivamente convenuto.

A giudizio del senatore GIRFATTI l'analisi del mercato immobiliare fa emergere un incremento dei prezzi dei beni immobili, che costituisce esso stesso un indice significativo di una tensione dei prezzi su tale mercato, indotta, in parte, da dinamiche non riconducibili al fisiologico gioco della domanda e dell'offerta.

Il senatore TURCI chiede di chiarire ulteriormente il giudizio in merito all'efficacia delle segnalazioni sospette che, a suo parere, possono comunque avere un significativo effetto deterrente.

Il senatore CASTELLANI chiede una valutazione degli effetti del decreto-legge n. 350 del 2001, per quanto concerne il riciclaggio di proventi illeciti.

Il professor CASTALDO ribadisce che la ricerca compiuta mostra come la collaborazione attiva, in base all'analisi del rapporto segnalazioni di operazioni sospette- condanne penali, non centri assolutamente l'obiettivo di contrastare il fenomeno del riciclaggio. Diversamente, la collaborazione passiva, imponendo agli intermediari di identificare l'operatore e registrare l'operazione consente di costruire una rete informativa tale da

preconstituire le prove per future indagini da parte degli organismi investigativi.

A tale considerazione va aggiunta inoltre la valutazione degli effetti distorsivi di un sistema che trasferisce i doveri di vigilanza e controllo propri di organismi pubblici a soggetti privati: da un lato, c'è l'implicita ammissione della incapacità dell'apparato pubblico a contrastare il fenomeno del riciclaggio, dall'altro, si trasformano i singoli operatori in una sorta di polizia ausiliaria. Inoltre, ulteriori elementi di perplessità emergono dalla considerazione dei costi imposti al singolo intermediario, soprattutto se operatore commerciale, per predisporre la rete informativa e l'attività di informazione che la legge richiede. Un ulteriore aspetto concerne poi la esigenza di garantire e tutelare anche il soggetto che compie l'operazione, se esposto alla piena discrezionalità dell'intermediario, atteso che la legge esime il segnalatore da qualsiasi responsabilità nei confronti del soggetto segnalato. Si rischia, in altri termini, di introdurre un sistema nel quale una serie molteplice di operazioni, finanziarie e non, venga sottoposta a controllo e monitoraggio senza alcun effettivo risultato sul fronte del contrasto della criminalità finanziaria.

Per quanto riguarda il decreto-legge n. 350, egli non individua profili di particolare preoccupazione sul fronte del riciclaggio di proventi illeciti, poiché la normativa prescrive espressamente la permanenza degli obblighi di segnalazione di eventuali operazioni sospette.

Il professore VISENTINI concorda sulla valutazione da ultimo espressa dal professor Castaldo circa i contenuti del decreto-legge n. 350 e il rientro dei capitali esportati illegalmente all'estero. Egli insiste però sulla necessità di evitare un meccanismo di controllo e monitoraggio che, puntando sulla quantità delle informazioni, rischia di rendere inutilizzabili i dati da parte degli organi investigativi.

Il presidente PEDRIZZI ricorda le modalità previste dalla legge per la effettuazione delle segnalazioni delle operazioni sospette da parte degli intermediari bancari. In generale nell'attuale momento storico egli ritiene prevalente rispetto a considerazioni di carattere garantistico la esigenza di sicurezza e di contrasto dei fenomeni criminali.

Per tali motivi, egli ribadisce la esigenza di sollecitare la collaborazione di tutti gli operatori coinvolti.

Il professor VISENTINI richiama l'attenzione sia sugli effetti distorsivi di un meccanismo di controllo generalizzato, sia sui costi imposti ai singoli operatori, in particolare per quanto riguarda i settori non finanziari.

Il presidente PEDRIZZI ritiene opportuno coinvolgere nella più vasta azione di contrasto del fenomeno del riciclaggio l'esperienza professionale e conoscitiva che può essere messa in campo dalle professioni legali.

Il professor VISENTINI condivide l'obiettivo di estendere ad altri soggetti la disciplina antiriciclaggio, ma ribadisce la opportunità di limitare l'impegno di tali soggetti alla collaborazione passiva, incrementando e rafforzando la capacità degli organismi investigativi, in grado di sfruttare adeguatamente le informazioni archiviate attraverso la identificazione e la registrazione delle operazioni. La disciplina vigente prevede già una serie di obblighi che consentono di attivarne la collaborazione. Si tratta di un punto centrale nell'analisi compiuto dal Centro di ricerca che egli rimette alla valutazione della Commissione per quanto concerne i notai.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 13 dicembre alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

25^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore BONGIORNO, relatore, rileva che l'A.S. n. 905 introduce all'articolo 8 una riforma strutturale del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, nonché dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), dell'Istituto Nazionale della Nutrizione (INRAN), dell'Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE) e del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale («Centro Portici»). Evidenza che l'articolo 8 del provvedimento legislativo in esame, al comma 1 lettera *a*) sostituisce al Consiglio scientifico, previsto dal decreto legislativo n. 454 del 1999, un nuovo organo, ossia il Consiglio dei dipartimenti, a cui sono attribuiti (articolo 8, comma 1, lettera *c*) compiti di indirizzo e coordinamento dell'attività scientifica dell'ente Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura. L'articolo 8, comma 1, lettera *b*), modifica la composizione del Consiglio di amministrazione, elevando il numero degli esperti di alta qualificazione amministrativa nominati dal Ministro da cinque a sette. Con la lettera *d*) si introduce una modifica alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale di economia agraria, dell'Istituto nazionale della nutrizione, dell'Ente nazionale delle sementi elette e del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, con sede a Portici. In particolare, viene aggiunto un nuovo organo, il consiglio scientifico, a cui vengono attribuiti compiti di indirizzo, di

coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli Istituti e la cui composizione si articola in un presidente e in altri due membri nominati dal Ministro (lettera *g*). La lettera *e*) specifica il criterio di scelta del presidente dei sopracitati enti, precisando che il requisito dell'alta qualificazione scientifica deve essere incentrato specificamente sulle materie oggetto delle attività di ricerca degli enti stessi. La lettera *f*) modifica la composizione del Consiglio di amministrazione dell'ENSE.

Il comma 2 dispone che al fine di attuare le modifiche organizzative disposte dal comma 1, vengano disciolti entro trenta giorni gli organi del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, nonché gli organi dell'INEA, INRAN, ENSE e «Centro Portici».

Il relatore evidenzia che con l'articolo 8 del testo normativo in esame si persegue l'obiettivo di conferire un impulso al settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura, intervenendo sull'assetto strutturale degli enti aventi specifiche competenze in materia: la nuova diversa impostazione organizzativa comporta la necessità di procedere al rinnovo degli organi.

Propone infine di esprimere parere favorevole sul testo normativo in esame, integrato dall'osservazione in base alla quale le nuove strategie politiche ed economiche inerenti all'allargamento dell'Unione europea ai paesi dell'Est, alla creazione di nuovi rapporti con i paesi in via di sviluppo, soprattutto nel settore agricolo ed agroalimentare, come del resto il processo di globalizzazione dei mercati, attualmente in corso, hanno un notevole impatto sull'agricoltura nazionale, soprattutto per le regioni meridionali, rendendo auspicabile la creazione di un vero e proprio osservatorio permanente, atto a garantire un aggiornamento costante dei dati inerenti all'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle produzioni nazionali (in relazione appunto agli effetti derivanti dalla libera circolazione delle merci sui mercati internazionali), al fine di tutelare il settore economico primario.

Interviene la senatrice DE PETRIS, auspicando che la Commissione faccia una pausa di riflessione, anche per consentire l'acquisizione di ulteriori elementi informativi sul disegno di legge in esame (anche attraverso audizioni di rappresentanti regionali, ove richieste).

Il PRESIDENTE rileva che la proposta inerente all'eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi tramite audizioni potrà essere prospettata di fronte alla 1^a Commissione, a cui è stato assegnato in sede referente il disegno di legge in esame.

Il senatore PIATTI rileva che la richiesta avanzata dalla senatrice DE PETRIS è ispirata da motivazioni importanti di carattere politico. Rileva infatti che la mancata acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sulla disposizione in esame contraddice gli indirizzi politici sulla *devolution*, prospettati dall'attuale maggioranza. Ricorda a tal proposito che l'emanazione del decreto legislativo n. 454 del 1999 era stata preceduta da

un ampio confronto dialettico con le regioni, che risulta invece del tutto assente in riferimento all'articolo 8 del disegno di legge in esame.

Rileva inoltre che la precedente normativa recepiva le istanze, provenienti da tutto il mondo scientifico, attinenti all'autonomia della ricerca scientifica.

Evidenzia in particolare che la ricerca scientifica in agricoltura, pur dovendo uniformarsi alle linee fondamentali attinenti alle politiche agricole promosse dal Ministero competente, deve svolgersi con un sufficiente grado di autonomia, non garantita adeguatamente, tuttavia, dal testo normativo in esame.

In riferimento alla sostituzione del Consiglio scientifico col Consiglio dei Dipartimenti, nell'ambito della struttura organizzativa del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), rileva che tale disciplina risulta pregiudizievole per l'autonomia organizzativa degli enti in questione ed altresì è suscettibile di ledere il valore dell'autonomia della ricerca scientifica, sottoponendo gli enti di ricerca al rigido controllo del Ministero competente.

Esprime un giudizio negativo inoltre in ordine alla disposizione normativa contenuta al comma 2 dell'articolo 8 in esame, relativa allo scioglimento degli organi degli enti di ricerca in materia agricola, precisando altresì che la legittima aspettativa dell'attuale maggioranza a rivestire un ruolo più significativo, in relazione alla nomina degli organismi di vertice degli enti di ricerca, non doveva sicuramente trovare attuazione secondo le modalità prospettate dal testo normativo in esame. In particolare, rileva che le misure introdotte con l'articolo 8, comma 2, del disegno di legge in esame pregiudicano il buon andamento dell'attività del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, interrompendo tra l'altro i procedimenti amministrativi relativi alla formulazione degli statuti e dei regolamenti, già prossimi alla conclusione.

Rileva inoltre che il testo normativo in questione non tiene conto delle istanze emerse a livello sindacale, per quel che concerne i dipendenti del settore della ricerca. Conclude auspicando la concessione di una pausa di riflessione, finalizzata ad acquisire tutti gli elementi cognitivi necessari per l'esame del testo normativo in questione.

Il senatore MALENTACCHI dichiara che sussiste effettivamente, nella scelta legislativa operata dal Governo con l'articolo 8 all'esame della Commissione, il rischio di una forzatura rispetto ad una questione che è stata oggetto di lungo ed approfondito dibattito, prolungatosi nel corso della passata legislatura e concluso con il varo del decreto legislativo n. 165. Deve purtroppo registrare che il Governo in carica procede attraverso disposizioni che implicano «l'azzeramento» degli organi di gestione di molti degli enti pubblici e degli organismi operanti nell'ambito del MIPAF, a cominciare dall'AGEA e ora per il settore della ricerca: un tale modo di procedere non è sicuramente sintomatico di un confronto aperto con tutte le parti politiche.

Nell'auspicare che sia possibile una pausa di riflessione sulla disposizione in esame, ricorda che lo stesso ministro Alemanno si era impegnato a svolgere degli approfondimenti, il che dovrebbe consentire un confronto aperto, sia in sede di Conferenza Stato-regioni, sia con le organizzazioni sindacali della ricerca.

Il senatore COLETTI registra con rammarico che ancora una volta la maggioranza ricorre ad una modifica della legislazione vigente in merito agli assetti organizzativi degli enti di settore per provocare l'azzeramento degli organismi in carica, onde procedere a nuove nomine. Al riguardo, dichiara che – se si può considerare legittimo che gli assetti organizzativi degli enti sottoposti alla vigilanza o alla direzione del Ministero debbano consentire l'esplicazione dell'indirizzo politico governativo – occorre però evitare di procedere a continue e strumentali modifiche di norme, solo per rinnovare gli organismi in carica, in quanto così si esautorano anche le prerogative del Parlamento rispetto al ruolo del Governo. Al riguardo ritiene preferibile ripetere quanto già previsto, a livello di ordinamento regionale (che collega alla scadenza del Governo regionale la decadenza dei dirigenti delle ASL): si tratta quindi di optare per una scelta più trasparente, che colleghi le nomine alla durata in carica dei Governi.

La senatrice DE PETRIS ricorda le modalità procedurali utilizzate dal Governo per la riforma del settore della ricerca in agricoltura nell'ambito del testo normativo in esame, evidenziando in particolare che tale disciplina è stata introdotta alla Camera dei deputati attraverso un *sub-emendamento* governativo, presentato tra l'altro verso il termine della seduta, e quindi quando non erano più disponibili adeguati tempi per la discussione dello stesso. Stigmatizza la scelta di tali strumenti procedurali, adottata dal Governo, rilevando che in tal modo vengono lese le prerogative del Parlamento.

Rileva altresì che la disciplina introdotta interrompe il processo di riforma del settore della ricerca, attualmente in corso di svolgimento, ricordando in particolare che si era già proceduto ad inviare gli schemi di regolamento e di statuto, relativi al Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, al Ministero competente. Definisce la disciplina introdotta dal testo normativo in esame una «controriforma», non giustificata nemmeno da esigenze attinenti allo *spoil sistem*, e suscettibile di pregiudicare il buon andamento dell'attività amministrativa degli Enti pubblici in questione. Ricorda che l'emanazione del decreto legislativo n. 454 del 1999 era stata preceduta da un adeguato confronto con le regioni, con i sindacati e con il mondo scientifico, rilevando che tale impostazione è stata invece disattesa col procedimento legislativo attualmente *in itinere*. Ribadisce quindi l'opportunità di concedere alla Commissione agricoltura una pausa di riflessione, finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi esistenti in ordine alle tematiche in questione.

Il PRESIDENTE conferma la considerazione precedentemente espressa, in base alla quale la richiesta di audizioni va più opportunamente avanzata durante l'esame presso la 1^a Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario DOZZO rileva preliminarmente, in relazione al tenore delle osservazioni dei Senatori intervenuti nel dibattito, che l'articolo 8 non configura in alcun modo una «controriforma», come è stato affermato con accenti polemici, bensì sottolinea come la modifica nella composizione dei Consigli di amministrazione è funzionale ad aumentare lo spazio per la componente regionale, mentre l'innovazione prevista del Consiglio dei dipartimenti, con compiti di indirizzo e coordinamento, punta, diversamente da quanto affermato, a mettere in risalto il ruolo dei ricercatori e d'altronde è ben nota la posizione del Ministro e sua personale sul Consiglio della ricerca in agricoltura.

Quanto poi alle affermazioni sul mancato recepimento di molte richieste, dà conto di una informativa pervenuta da un organismo sindacale, da cui emergerebbe che da parte di chi ha redatto la bozza di statuto e di regolamento non si sarebbe proceduto alla obbligatoria consultazione sindacale. Dichiarò infine che l'articolo 8 non ha nessun obiettivo recondito, ma costituisce lo strumento legislativo per realizzare una vera riforma degli assetti strutturali del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, perché è nota a tutte le componenti politiche l'esigenza di operare una inversione di rotta e richiama il valore degli atti legislativi *in itinere*, che certo non possono essere considerati «carta straccia». Quanto poi al supposto «azzeramento» degli organi dirigenti, dichiara che non si tratta di realizzare una logica di *spoil system*, ma che si vuole attuare un assetto organizzativo in grado di dare seguito agli indirizzi di Governo ed in particolare di realizzare una politica di ricerca che punti ai poli di eccellenza.

Al senatore PIATTI che chiede chiarimenti sul ruolo delle regioni e se sia stato acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, il sottosegretario DOZZO precisa di avere raggiunto delle intese di massima sulla rappresentanza paritetica delle regioni nell'ambito del CRA, informando che è comunque in corso una Conferenza Stato-regioni.

Il relatore BONGIORNO, rinunciando alla propria replica, ribadisce la proposta di parere favorevole con l'osservazione del tenore da lui proposto.

La Commissione, accertata la presenza del numero legale, conferisce mandato al relatore per la trasmissione di un parere favorevole con l'osservazione del tenore da lui proposto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato (n. 62)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Esame e rinvio)

Il relatore PICCIONI sottolinea che il presente schema di decreto legislativo apporta modifiche integrative e correttive al decreto legislativo n. 155 del 2001 (il quale disciplina le carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato entro il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7 della legge delega originaria, la legge 31 marzo 2000, n. 78), con l'obiettivo di varare una disciplina omogenea rispetto ai pari qualifica dei ruoli dei commissari e dirigenti della Polizia di Stato.

Con l'articolo 1 viene introdotta la definizione di «carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato», in coerenza con l'unitarietà delle funzioni esercitate e con la disciplina della progressione in carriera. L'articolo 2 contiene una serie di disposizioni, che incidono su altrettante norme del decreto legislativo n. 155 del 2001. La lettera *a*) è di coordinamento con la modifica prevista nell'articolo 1 già illustrata. Con la lettera *b*) si esplicitano funzioni e compiti attribuiti, secondo il criterio della autonoma responsabilità decisionale al personale in oggetto: si prevede la possibilità per i commissari superiori forestali di svolgere ulteriori funzioni (individuate con decreto del Ministro competente), sulla base di linee guida definite con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e per la funzione pubblica. Viene inoltre codificata una situazione di fatto in relazione alle delicate funzioni di direzione delle attività di polizia ambientale e di tutela dell'eco-sistema, attualmente svolte dal personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, sia a livello centrale che periferico, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Con la lettera *c*) si prevedono modifiche ispirate da esigenze di coordinamento (fra cui la riserva dei posti a favore del personale in servizio per la partecipazione al concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari che viene trasformata in un concorso interno per titoli ed esami riservato allo stesso personale), mentre la lettera *d*) reca norme di coordinamento, in coerenza con la nuova previsione del concorso interno. Con la lettera *e*) viene specificata, in sintonia con lo spirito delle modificazioni dello schema, l'appartenenza del ruolo dei dirigenti alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato e con la lettera *f*) si incide sulla nomina a primo dirigente (art. 8 del decreto legislativo n. 155 del 2001), riprendendo l'identica disciplina prevista per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, mentre la lettera *h*) circoscrive l'accesso al ruolo direttivo speciale ad alcuni diplomati.

L'articolo 3 dello schema contiene una norma interpretativa e l'articolo 4, infine, intervenendo sull'articolo 20 della legge n. 121 del 1981, definisce il funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale quale componente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui al citato articolo.

Infine il relatore richiama l'attenzione del rappresentante del Governo su una questione che non ha trovato soluzione, né nel primo decreto legislativo n. 155 del 2001, né nel presente decreto correttivo: si tratta di una questione attinente al riconoscimento, attraverso una apposita qualifica di livello dirigenziale, delle responsabilità degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato. A tale riguardo occorre ricordare che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 78 del 2000, nel fissare i criteri di delega, ha previsto alla lettera *b*), tra gli altri, il criterio della «ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche». In questo senso sia la Polizia di Stato, che già ne era dotata, sia l'Arma dei carabinieri, che il Corpo della Guardia di finanza avrebbero previsto, in attuazione della citata delega, una dirigenza a livello provinciale, mentre tale riconoscimento non risulta invece essere stato operato nei confronti del personale del Corpo forestale.

Appare, pertanto, opportuno segnalare altresì come il Corpo forestale dello Stato sia impiegato anche dalle regioni nell'ambito delle funzioni ad esse trasferite in materia di agricoltura e foreste, coinvolgendo pertanto la capacità decisionale dei responsabili locali del Corpo alla quale non corrisponde una posizione dirigenziale a livello provinciale e regionale. Lo stesso articolo 4 prevede la partecipazione del responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo nel quale tutti gli altri componenti rivestono appunto una qualifica dirigenziale. Su tale questione – ad avviso del relatore – sarebbe opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 7, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo n. 155 del 2001, osservando che si rende necessario prorogare da dodici a diciotto mesi il termine per l'emanazione dei provvedimenti ivi previsti, in relazione alla problematica, in corso di definizione, sulla dipendenza ministeriale del Corpo forestale dello Stato. Con riferimento al medesimo articolo 7, occorre, poi, riformulare il comma 5, introducendovi la previsione dell'ulteriore funzione, per il dirigente superiore, di capo servizio centrale (che sovrintende a più divisioni con la corrispondente dovuta integrazione anche della Tabella B allegata al decreto legislativo n. 155 del 2001, limitatamente alla parte relativa alle funzioni del dirigente superiore stesso): detta integrazione muove dall'esigenza di garantire una gestione unitaria e più coordinata di aree omogenee, anche al fine di agevolare l'attività dell'unità dirigenziale generale.

Il relatore poi ricorda l'imminente scadenza attuativa del DPCM recante la regionalizzazione di fatto del Corpo forestale (1° gennaio 2002), osservando che occorre impegnare il Governo in merito al mantenimento dell'unitarietà del Corpo stesso a livello nazionale, come struttura operativa avente natura giuridica ed ordinamentale di forza di Polizia dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel comparto statale della Sicu-

rezza, specializzata nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, da potenziare con maggiori uomini, mezzi e risorse e posta alle dirette dipendenze gerarchiche e funzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali (fatte salve, le dipendenze funzionali dal Ministero dell'interno, per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile, dal Ministero dell'ambiente per la sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza nazionale ed internazionale, per la tutela della fauna e della flora protetta dalla convenzioni internazionali, per il servizio CITES, per la tutela delle acque dall'inquinamento nonché dall'autorità giudiziaria per le attività di polizia giudiziaria e di perizia tecnica).

Informa infine che la 1^a Commissione ha reso delle osservazioni favorevoli per quanto di competenza, e che anche la 5^a Commissione si è espressa in senso favorevole con le seguenti osservazioni: in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) (sul riordino delle funzioni delle differenti qualifiche) non siano attribuite nuove o maggiori indennità e che al numero 6) della lettera *c*) del medesimo comma (concernente l'istituzione di concorsi interni) sia introdotta una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore MURINEDDU giudica inadeguata la disciplina contenuta nel testo normativo in esame, evidenziando che la stessa trascura alcuni nodi problematici, emersi anche nel corso della precedente legislatura, tra i quali richiama quello inerente al rapporto tra Corpo forestale dello Stato e Corpi forestali regionali, quello attinente alla omogeneizzazione del Corpo con la Pubblica Sicurezza, quello delle funzioni attribuite ai dirigenti nonché quello relativo alla distribuzione degli stessi a livello regionale.

Concorda con i rilievi sottolineati dal senatore Piccioni nel corso della esposizione preliminare, valutando che gli stessi potrebbero suonare come una sorta di «sfiducia» mossa nei confronti del Governo che ha presentato il decreto in esame.

La senatrice DE PETRIS osserva che le questioni affrontate nel decreto legislativo dovrebbero comunque indurre a prendere in esame la questione più rilevante attinente all'assetto del Corpo forestale, questione in ordine alla quale ci sono opinioni diverse. È noto che il Gruppo dei Verdi non condivide l'ipotesi della regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato, ritenendo necessario difenderne l'unitarietà, tenuto conto del ruolo da svolgere sul territorio, in accordo con le regioni.

La senatrice De Petris rileva quindi che il Corpo forestale dello Stato, cui sono assegnati compiti di grande rilievo in materia forestale ed ambientale, è stato forse oggetto di una sottovalutazione, laddove è importante invece riconoscere l'importanza di procedere ad un riordino serio e meritato. Nel ricordare l'ampio dibattito già svolto al riguardo, ricorda

l'esistenza di varie proposte di legge, attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Conclude auspicando che la questione attinente al Corpo forestale dello Stato venga affrontata in modo sistematico e definitivo.

Il senatore VICINI ricorda che nella sede della Conferenza Stato-regioni il tema dell'assetto del Corpo è stato più volte affrontato, osservando che occorre comunque impostare una prassi di adeguata concertazione fra Stato e regioni, tanto più importante quando si affrontino materie per le quali i riparti di competenza possono non essere sempre ben assestati.

Il presidente RONCONI precisa che devono pervenire, ai fini della conclusione dell'*iter* i previsti pareri delle organizzazioni sindacali (in corso di trasmissione) e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che nella giornata di giovedì 20 dicembre, alle ore 14,30, come già preannunciato nella seduta del 21 novembre scorso, la Commissione procederà all'audizione, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di una delegazione degli assessori regionali e di una rappresentanza del Comitato dei Sindaci dei Comuni tabacchicoli italiani in relazione alla situazione del comparto del tabacco.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

29^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BETTAMIO, dopo aver ricordato i meccanismi di funzionamento della legge comunitaria, illustra il disegno di legge in titolo, precisando che esso conferisce delega (da attuare entro un anno) al Governo relativamente a numerose direttive europee contenute in due distinti elenchi allegati (A e B). Le direttive contenute nell'elenco C potranno essere attuate con regolamento. Sui decreti di cui all'allegato B è previsto il parere parlamentare.

Di diretta competenza della 10^a Commissione sono la direttiva 2001/17 (risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione) contenuta nell'allegato A e le direttive 2000/13 (etichettatura prodotti alimentari), 2000/26 (responsabilità civile autoveicoli), 2000/31 (commercio elettronico) e 2000/35 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) contenute nell'allegato B, nonché la direttiva 2000/9 (impianti a fune) contenuta nell'allegato C.

Si sofferma quindi sul Capo II, nel quale sono previsti criteri specifici di delega per alcune direttive, che riguardano anche materie di competenza della 10^a Commissione. In particolare, l'articolo 9 modifica la legge n. 713 del 1986 sopprimendo l'obbligo di specificare, nella confezione delle essenze odoranti e aromatizzanti, se esse siano di origine naturale o artificiale. L'inserimento di tale obbligo, non previsto dalla direttiva eu-

ropea di riferimento, ha dato luogo ad una procedura di infrazione in quanto ritenuto ostativo della libera circolazione delle merci. L'articolo 10 estende alle acque di sorgente la proroga per la commercializzazione delle acque minerali già prevista per quelle naturali (fino ad esaurimento delle scorte) dal decreto-legge n. 339 del 1999, che ha introdotto nuove norme per la etichettatura dei prodotti. L'articolo 11 obbliga, attuando così il disposto della direttiva 96/70, ad indicare sulle etichette delle acque minerali la loro «composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici» in luogo dei semplici «risultati dell'analisi chimica e fisico-chimica», attualmente previsti. L'articolo 13 integra la disciplina dei diritti dei consumatori (legge n. 281 del 1998), prevedendo che, in caso di inadempimento di quanto stabilito dal giudice su richiesta delle associazioni dei consumatori, sia fissata una sanzione amministrativa per ogni giorno di ritardo del medesimo adempimento. La facoltà di introdurre nell'ordinamento un tale meccanismo è contenuta nella direttiva 98/27 (articolo 2, lettera *c*). L'articolo 19 modifica, in seguito a procedura di infrazione, le disposizioni per l'esercizio delle professioni di maestro di sci e di guida alpina, introducendo la distinzione tra quelli provenienti da paesi comunitari e quelli di altri paesi, ai quali si applica la disciplina di cui alla normativa sull'immigrazione. L'articolo 24, accogliendo le indicazioni di una sentenza della Corte di giustizia, sopprime all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 332 del 1994, il requisito della iscrizione quinquennale negli albi previsti dalla legge per i professionisti cui possono essere affidati incarichi di studio per le operazioni di dismissione delle partecipazioni pubbliche. Si interviene, pertanto, in materia di albi professionali, su cui sono state avviate numerose procedure di infrazione. L'articolo 25 delega il Governo ad attuare la direttiva 2000/35 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e stabilisce, quali principi e criteri direttivi, tra gli altri, l'adozione di un termine certo per il decreto ingiuntivo (lettera *a*) anche se all'estero (lettera *b*) e per la esecutorietà (lettera *c*) e per il coordinamento della legge sulla subfornitura (lettera *e*). L'articolo 26, attuativo della direttiva 2000/13, stabilisce che accanto alla etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari sia previsto un sistema di etichettatura volontario, certificato da organi di controllo ufficiali, in modo da rendere più specifica l'informazione dei consumatori. L'articolo 30, in attuazione della direttiva 2000/31, delega il Governo ad emanare nuove disposizioni sul commercio elettronico. I principi e i criteri direttivi di tale delega si riferiscono al contenuto delle informazioni, ai limiti delle comunicazioni commerciali, alla responsabilità dei diversi soggetti interessati e alle relative misure sanzionatorie.

Propone, quindi, di formulare un parere favorevole sottolineando, in particolare, la necessità di pervenire all'approvazione degli articoli 9 e 19, al fine di evitare l'attivazione delle procedure di infrazione.

La senatrice TOIA sottolinea come l'articolo 24 non affronti il tema degli albi professionali, ma si limiti a sopprimere la specifica disposizione

concernente il requisito della iscrizione quinquennale per particolari casi.

Il senatore TRAVAGLIA osserva che talune delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame danno luogo ad evidenti ricadute sul sistema produttivo. Si chiede se non sia il caso di procedere ad un approfondimento di esse prima della formulazione del parere.

Il relatore BETTAMIO fa presente che in questa fase occorre, soprattutto, valutare se il recepimento delle direttive sia attuato in modo corretto.

Il sottosegretario VALDUCCI precisa che la maggior parte delle direttive di interesse per la Commissione sono contenute nell'allegato B. Sui successivi schemi di decreto legislativo è previsto, pertanto, il parere parlamentare e in quella sede potranno essere valutate le diverse implicazioni delle norme. Ritiene che il disegno di legge sia complessivamente in linea con la normativa europea e fa presente che, negli ultimi tempi, si è registrato un forte recupero rispetto al ritardo dell'Italia nel recepimento delle direttive.

Il relatore BETTAMIO ritiene che tale risultato sia stato ottenuto anche per l'attività dei precedenti governi, cui va riconosciuto un particolare impegno in tale materia. Restano aperte le questioni della cosiddetta fase ascendente della formazione del diritto comunitario e quella di una tendenza non condivisibile ad utilizzare il recepimento di direttive europee per introdurre disposizioni ulteriori che spesso sono causa di procedure di infrazione.

La senatrice TOIA, richiamandosi anche alla propria pregressa esperienza di Ministro per le politiche comunitarie, esprime soddisfazione per la notizia fornita dal rappresentante del Governo relativamente al miglioramento della posizione italiana nel recepimento delle direttive europee. Ritiene opportuno che la Commissione acquisisca la documentazione di tali progressi.

Il senatore SAMBIN si sofferma sull'articolo 25 del disegno di legge in esame, osservando che in esso si potrebbe fare riferimento alla esigenza di una revisione complessiva della legge n. 192 del 1998, concernente la materia della subfornitura, dato che si sono manifestati considerevoli problemi applicativi.

Il relatore BETTAMIO concorda con tale osservazione.

Il senatore BASTIANONI, con riferimento all'articolo 26, segnala il rilievo della previsione concernente l'integrazione del sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari attraverso un sistema di etichetta-

tura volontaria certificata da organismi di controllo. Ritiene che ciò possa dar luogo ad un miglioramento della cosiddetta «tracciabilità» dei prodotti ed auspica una tempestiva attuazione.

Il senatore MUGNAI, rispetto alla disposizione contenuta all'articolo 25 finalizzata al contrasto dei ritardi di pagamento, osserva che sarebbe utile prevedere anche un termine perentorio per lo svolgimento della procedura relativa alle ingiunzioni provvisorie esecutive, che dovrebbero essere riconsegnate dagli uffici del registro agli uffici giudiziari in tempi rapidi e certi per consentirne l'utilizzazione.

Il sottosegretario VALDUCCI ritiene che il problema testè segnalato possa essere affrontato in sede di attuazione della delega.

Il relatore BETTAMIO ribadisce, infine, la propria proposta di parere favorevole con le osservazioni formulate nel corso del dibattito e da lui accolte.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie infine tale proposta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (n. 59)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 422. Esame e rinvio)

Il relatore MASSUCCO illustra lo schema di decreto legislativo in esame, precisando che esso dispone il recepimento della direttiva 99/44/CE, inclusa, dalla legge comunitaria per il 2000, tra le direttive da attuare entro la metà di gennaio 2002 mediante decreti legislativi sui quali acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La direttiva, in particolare, è riconducibile agli interventi relativi alla tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti. Essa pertanto interviene sulla disciplina della vendita dei beni di consumo al fine di assicurare la conformità dei beni a quanto stabilito nel contratto di vendita.

Lo schema in esame, composto di 9 articoli, sostanzialmente riproduce quanto previsto dalla direttiva, estendendola con ulteriori previsioni a protezione dei consumatori contenute all'articolo 3, relativo ai diritti dei consumatori e all'articolo 5, che ne regola il relativo esercizio. L'articolo 1 dello schema, oltre a chiarire le definizioni utilizzate, stabilisce l'ambito di applicazione della normativa, precisando che essa si applica, oltre che ai contratti di vendita, anche a quelli di permuta e di somministrazione, ai contratti di appalto e di opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo, nonché ai contratti di vendita di beni di consumo usati, con la

precisazione che nella valutazione del difetto, si deve tenere conto dell'usura del bene in rapporto al periodo di utilizzo. L'articolo 2 indica le caratteristiche che i beni di consumo devono avere per essere ritenuti conformi al contratto, anche in relazione alle eventuali dichiarazioni pubbliche fatte, oltre che dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, e ai difetti che possono sorgere da imperfezioni di installazione provocate da carenze nelle istruzioni. L'articolo 3 regola i diritti del consumatore precisando che, in caso di difformità del bene rispetto a quanto previsto dal contratto, il consumatore ha diritto alla riparazione del bene o alla sua sostituzione, ovvero – nei casi in cui tali rimedi non fossero praticabili, anche per responsabilità del venditore – ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il comma 5 dell'articolo, inoltre, amplia la portata della direttiva prevedendo, in applicazione degli articoli 1218 e 2058 del Codice Civile, la possibilità che il consumatore si rivolga ad un terzo autorizzato per ottenere la riparazione o la sostituzione del bene, nel caso in cui il venditore senza giustificato motivo la rifiuti o non vi proceda entro un ragionevole lasso di tempo. Per contenere comunque il ricorso a cause giudiziali, il comma 10 dell'articolo 3 dà al venditore la possibilità di offrire al consumatore qualsiasi rimedio alternativo alla riparazione o sostituzione del bene difettoso.

L'articolo 4 dà al venditore la facoltà di chiedere agli altri soggetti della catena produttiva, eventualmente responsabili del difetto del bene, la reintegrazione di quanto risarcito al consumatore. L'articolo 5 disciplina i termini entro cui il consumatore può esercitare i suoi diritti. In particolare, si prevede che il venditore sia responsabile per i difetti di conformità che si manifestano entro i due anni successivi alla consegna del bene. Questo periodo è pertanto il termine entro il quale il consumatore può agire per far valere i suoi diritti in relazione a difetti non dolosamente occultati dal venditore, a condizione che abbia provveduto a denunciare il difetto entro due mesi dalla sua scoperta. A tal proposito si segnala che le norme civilistiche vigenti nell'ordinamento italiano regolano in modo diverso i termini di prescrizione per l'azione volta a far valere i diritti del bene acquistato: in particolare l'azione di risoluzione per vizi della cosa venduta si prescrive in un anno dalla consegna del bene, purchè il vizio sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta (art. 1495 del Codice Civile); l'azione per difetto di funzionamento di un bene mobile si prescrive entro sei mesi dalla scoperta, con onere di denunciare il difetto entro trenta giorni dalla scoperta (art. 1512 del Codice Civile). L'articolo 6 dello schema regola la garanzia convenzionale, precisando che essa costituisce un vincolo giuridico per chi la offre, secondo le modalità ivi contemplate. L'articolo 7 sancisce la nullità degli accordi o delle clausole contrattuali precedenti la denuncia di difetto di conformità, finalizzati a escludere o limitare i diritti contemplati dal decreto. Il comma 2, tuttavia, prevede che per i beni usati i termini di durata della responsabilità del venditore possano essere ridotti su accordo delle parti, purchè in misura non inferiore ad un anno. L'articolo 8 precisa che l'esercizio dei diritti riconosciuti dal decreto lascia comunque impregiudicato l'esercizio di altri

diritti cui il consumatore può avvalersi in base all'ordinamento vigente. L'articolo 9, infine, reca la disciplina transitoria.

Il senatore TRAVAGLIA segnala l'opportunità di verificare il coordinamento della normativa illustrata dal relatore con la disciplina di tutela dei consumatori vigente. Osserva, inoltre, che occorre tener conto in modo adeguato anche delle esigenze produttive e non soltanto di quelle dei consumatori, cui la legislazione, anche europea, ha dedicato particolare attenzione. Per questo, auspica che le norme di recepimento non vadano al di là di quanto già previsto dalle direttive comunitarie.

Il sottosegretario VALDUCCI fa presente che la disposizione contenuta al comma 5 dell'articolo 3, non contenuta nella direttiva europea, prevedendo il ricorso ad un terzo soggetto nel caso di inadempimento del venditore degli obblighi di riparazione o sostituzione del bene, può dar luogo ad un notevole contenzioso giudiziario.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MACONI considera opportuno che la Commissione acquisisca elementi sulle recenti vicende che hanno riguardato la FIAT Auto e la vendita di azioni della STM da parte di Finmeccanica. Auspica pertanto lo svolgimento tempestivo di audizioni dei responsabili delle due società.

Il senatore BETTAMIO fa presente che per quanto riguarda la FIAT Auto dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni un'audizione presso la Commissione attività produttive della Camera.

La senatrice TOIA è dell'avviso che si debba comunque procedere nel senso proposto dal senatore Maconi, al fine di consentire alla Commissione di compiere un'adeguata valutazione su questioni di notevole rilievo che riguardano anche le prospettive industriali delle due società.

Il senatore TRAVAGLIA auspica che gli approfondimenti richiesti possano aver luogo tempestivamente.

Il presidente PONTONE assicura che procederà ad una valutazione della situazione per individuare le forme più efficaci di attuazione della richiesta avanzata dal senatore Maconi e ampiamente condivisa dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

30^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PONTONE

Intervengono il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce e il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001

(184) BASSANINI ed altri. Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE informa la Commissione sul contenuto della lettera inviatagli dal Presidente del Senato in esito alla questione di competenza sollevata nella seduta del 20 novembre. Nel ribadire le valutazioni precedentemente formulate, il Presidente del Senato ha precisato, tra l'altro, che la Commissione potrà svolgere audizioni in sede informale per approfondire le materie trattate negli articoli che più direttamente interessano la sua competenza.

Prende quindi la parola il senatore DEMASI, relatore sull'articolo 4 del disegno di legge n. 776, concernente il riassetto in materia di assicurazioni. Dopo essersi soffermato sulla disciplina vigente in materia di assicurazioni ed aver ricordato quanto disposto dalla legge n. 59 del 1997, illustra i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere alla normazione delegata sulla base di quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 20 della stessa legge n. 59. L'obiettivo che il Governo si prefigge è quello di dar luogo ad una disciplina omogenea e coordinata sia a livello internazionale che interno. Per questo la lettera a) prevede l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.

Ricorda in proposito che la normativa italiana in materia assicurativa si è progressivamente adeguata alla normativa comunitaria con il recepimento di direttive comunitarie di armonizzazione. Peraltro l'evoluzione

della disciplina comunitaria nel settore è stata determinata soprattutto dalla pressione dei Paesi membri che dispongono di mercati avanzati e le cui imprese hanno elevati livelli di dimensioni e di efficienza.

In termini sintetici si può ricordare che nell'ambito del processo evolutivo del diritto comunitario in materia assicurativa vengono individuate tre fasi, la prima delle quali è caratterizzata dall'obiettivo di assicurare il coordinamento delle legislazioni dei singoli Stati membri allo scopo di assicurare l'esercizio di stabilimento previsto dal Trattato CEE. La seconda fase si è tradotta invece nell'adozione di alcune direttive finalizzate a garantire la libera prestazione dei servizi assicurativi, mentre con la terza e più recente fase l'ordinamento comunitario si è preoccupato di intervenire in materia di vigilanza.

Di particolare rilievo in tempi recenti sono state le direttive in tema di bilancio nei conti consolidati e di vigilanza supplementare. Tali direttive hanno inteso perfezionare il processo di liberalizzazione del settore assicurativo introducendo misure per il rafforzamento delle garanzie di trasparenza e solvibilità delle imprese assicurative e per la maggiore efficacia degli strumenti di vigilanza e di controllo a disposizione delle autorità nazionali.

Alla lettera *b*) è enunciato il principio della tutela dei consumatori sotto il profilo della trasparenza, specificando che questa deve riguardare sia le condizioni contrattuali vere e proprie, che l'attività informativa più genericamente intesa, che può precedere, essere concomitante o seguire il contratto stesso, nonché i messaggi pubblicitari e gli atti connessi al procedimento di liquidazione del danno.

Ricorda che il principio della trasparenza è stato introdotto già nel nostro ordinamento dalla legge n. 57 del 2001, «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», per quanto riguarda l'assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore. Dopo aver riassunto il contenuto di tale legge, il relatore fa presente che essa integra le disposizioni contenute nella legge n. 990 del 1969 che già prevedeva il diritto di accesso agli atti per i contraenti e i danneggiati.

Passa quindi ad esaminare la lettera *c*), che riguarda la salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese. Precisa che nel nostro ordinamento non esiste una specifica disciplina atta a regolare la concorrenza del mercato assicurativo e l'esigenza di tutela del mercato trova riferimento nella legge n. 287 del 1990, sulla tutela della concorrenza e del mercato, alla cui applicazione è preposta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale legge non contiene norme speciali per le imprese di assicurazione con la sola eccezione prevista dall'articolo 20, che dispone che l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, per i provvedimenti che coinvolgono le imprese di assicurazione, deve acquisire il parere dell'ISVAP.

Per quanto riguarda il diritto comunitario, dopo talune incertezze sull'integrale applicabilità al settore assicurativo delle norme di tutela della libertà di concorrenza, si è chiarito che gli articoli 81 e 82 del Trattato sono da considerare applicabili anche al settore assicurativo.

La lettera *d*) prevede la garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese, anche nell'ipotesi dell'appartenenza ad un gruppo assicurativo e in caso di forme di partecipazione con soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa. Al riguardo, osserva che la normativa in merito alla gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese assicurative è in generale finalizzata alla solvibilità dell'impresa e alla trasparenza della gestione nei confronti degli organi di controllo. Ricorda, inoltre, che l'ISVAP può individuare, con provvedimento di carattere generale, altri soggetti che debbono redigere il bilancio consolidato esclusivamente a fini di vigilanza. Contestualmente, all'ISVAP sono attribuiti i poteri di verifica su tali imprese anche per ciò che concerne il bilancio consolidato.

La lettera *e*) prevede l'armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nella distribuzione dei servizi assicurativi. Ricorda che le due figure tipiche della intermediazione nel settore assicurativo sono l'agente e il mediatore di assicurazione e riassicurazione. L'attività dei quali è oggetto di una specifica disciplina – contenuta essenzialmente nelle leggi n. 48 del 1979 e n. 792 del 1984, nonché nel decreto legislativo n. 373 del 1998, che ha operato il trasferimento all'ISVAP delle competenze prima spettanti al Ministero dell'industria in materia di gestione dell'albo degli agenti di assicurazione.

Il relatore si sofferma quindi sul contenuto della lettera *f*) che prevede l'armonizzazione con la normativa comunitaria della normativa in materia di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari. Osserva che l'ordinamento comunitario si è preoccupato di sancire il principio in base al quale, posto che l'autorizzazione rilasciata ad un'impresa all'esercizio di attività assicurative, concessa da uno Stato membro, vale anche per gli altri Stati, la vigilanza su tutta l'attività svolta dall'impresa stessa è esercitata esclusivamente dallo Stato di origine.

Quanto alla lettera *g*) fa presente che essa prevede la riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia, in particolare con l'introduzione di specifiche sanzioni penali nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa o di rifiuto opposto all'ISVAP di accesso agli uffici e alla documentazione in relazione all'attività assicurativa svolta anche in via di fatto. La lettera *h*) infine prevede il riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.

Conclusivamente, il relatore si sofferma sulle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ricordando che il nuovo testo dell'articolo 117 attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di tutela dei mercati finanziari e della concorrenza, nonché sull'ordinamento civile e penale. Inoltre la previdenza complementare e integrativa viene inserita fra le materie di legislazione concorrente.

Il senatore COVIELLO ritiene opportuno che i relatori facciano riferimento anche al disegno di legge n. 184.

Il presidente PONTONE fa presente che il senatore D'Ambrosio tratterà i profili di carattere generale, tenendo conto delle peculiarità delle deleghe conferite dagli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 776.

Il senatore DE RIGO, relatore sull'articolo 5 del disegno di legge n. 776 fa presente che esso dispone la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni concernenti il sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive. Come è indicato nella relazione del disegno di legge si tratta di una priorità di intervento indicata dal Ministero delle attività produttive e resa necessaria dalla frammentarietà della legislazione in materia che ha obiettivamente reso difficile per gli utenti l'utilizzo dei fondi disponibili. È opportuno ricordare, al riguardo, che, solo per ciò che concerne il livello nazionale, sono stati censiti più di 90 provvedimenti agevolativi diversi, a cui si devono aggiungere gli oltre 400 rinvenibili a livello regionale prima delle norme sulla regionalizzazione. L'allegato al DPEF per il 2002-2006 precisa che gli stanziamenti gestiti attraverso un numero così elevato di strumenti hanno raggiunto nel periodo 1997-2000 i 48 mila miliardi, di cui oltre 16 mila nel 2000.

È nota, quindi, la situazione di difficoltà in cui si muovono le imprese, in particolare quelle medie e piccole, di fronte a tale complessità normativa. Spesso, è problematica la stessa individuazione dello strumento di incentivazione utilizzabile e, comunque, sono ancora estremamente lunghi i tempi di istruttoria e di erogazione degli stanziamenti. Proprio in ragione della esigenza di approfondire tali aspetti, la Commissione ha deliberato di svolgere una indagine conoscitiva sull'intero sistema degli incentivi alle attività produttive. Appare, quindi, opportuna l'iniziativa del Governo di operare in quest'ambito per razionalizzare le procedure e massimizzare l'efficacia degli stanziamenti previsti.

Va considerato, peraltro, che l'obiettivo, certamente condivisibile, di fornire alle imprese uno strumento unitario e di facile consultazione per avere ogni possibile informazione circa i meccanismi da utilizzare per lo sviluppo delle proprie attività, deve essere perseguito tenendo conto delle profonde trasformazioni che hanno modificato l'assetto complessivo del settore negli ultimi anni. Per tale ragione la delega prevista dall'articolo 5 richiama tra i propri principi e criteri direttivi quelli già definiti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 come sostituito dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Essi prevedono che si proceda attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, la riduzione del loro numero, la semplificazione e accelerazione dei procedimenti di spesa. Si prevede, in definitiva, una delega generale di modificazione delle norme legislative in materia di interventi pubblici a favore delle imprese e, inoltre, la delegificazione e il contestuale trasferimento di competenza ai regolamenti del Governo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 123 del 1998.

Coerentemente con tale impostazione, l'articolo 5 del disegno di legge individua, sostanzialmente, tre principi e criteri direttivi. Quello contenuto alla lettera *a*) si basa sulla esigenza di articolare la normativa sugli

incentivi coordinandola con gli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo, tenendo conto della disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese e di quanto previsto, in materia di decentramento amministrativo, dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Si deve considerare, al riguardo, che la successiva lettera *d*) precisa che le disposizioni applicative debbono essere adeguate in base a quanto definito dal Documento di programmazione economico-finanziaria in ordine all'intervento pubblico in favore delle imprese.

Per ciò che concerne gli anni 2002-2006 il DPEF ha stabilito che l'obiettivo principale del Governo fosse quello di migliorare la competitività delle imprese, nel senso di accrescere la quota delle esportazioni sul mercato internazionale e di favorire gli investimenti diretti in Italia. Inoltre, in considerazione della struttura produttiva italiana, basata prevalentemente sulle piccole e medie imprese, si è definita la priorità di agevolare la rimozione di tutti quei vincoli, di ordine normativo e finanziario, che impediscono il raggiungimento della dimensione ottimale di impresa. L'attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera *a*), come integrato dalla lettera *d*), dovrebbe quindi indirizzarsi verso il perseguimento dei suddetti obiettivi. Analogamente, si prevede il coordinamento con le disposizioni comunitarie in materia, che si basano sulla incompatibilità degli aiuti alle imprese concessi dagli Stati membri che determinino effetti distorsivi del principio della concorrenza. Troppo spesso, infatti, si assiste alla approvazione di norme nazionali che restano a lungo non operative a causa della incertezza sulla loro correttezza dal punto di vista dei principi stabiliti dall'Unione europea. Appare opportuno, quindi, che nella definizione del riassetto normativo delle disposizioni sugli incentivi alle imprese si consideri come un dato fondamentale quello della compatibilità con quei principi. Al tempo stesso, è bene che sia fatta chiarezza, preventivamente, sulla validità ed efficacia delle disposizioni esistenti, proprio al fine di fornire il massimo delle certezze possibili agli operatori.

Per quanto riguarda il cosiddetto decentramento amministrativo, si deve ricordare che il decreto legislativo n. 118 del 1998 ha trasferito funzioni e compiti dallo Stato alle regioni e agli enti locali con l'obiettivo generale di avvicinare i centri decisionali alle imprese utenti. È stato, quindi, istituito il Fondo unico regionale per la ripartizione tra le regioni dei fondi relativi alle norme trasferite. Sono state, in sostanza, trasferite alle regioni tutte le competenze in materia di erogazione di benefici alle imprese ad eccezione di quelli concernenti la legge n. 46 del 1982 (innovazione e ricerca applicata), la legge n. 44 del 1986 (imprenditoria giovanile) e le leggi in materia di sostegno alle esportazioni. Restano, inoltre, di competenza statale i provvedimenti concernenti le aree depresse ed in particolare la legge n. 488 del 1992 nonché il coordinamento delle intese istituzionali di programma. Tra i principali provvedimenti trasferiti alle regioni, concernenti soprattutto le piccole e medie imprese, vi sono le norme sull'Artigianocassa, quelle della cosiddetta legge Sabatini, gli incentivi automatici per la ricerca e l'innovazione, per il commercio e il turismo e il credito alla cooperazione.

L'attuazione della delega, peraltro, non potrà non tener conto di quanto discende dalle modifiche introdotte dalla recente legge costituzionale sulle attribuzioni di Stato e regioni. Al riguardo, si ricorda che la materia dell'industria non è inclusa tra quelle per le quali è prevista una competenza di legislazione concorrente, mentre la tutela della concorrenza è inserita nell'elenco per le quali è stabilita la competenza legislativa esclusiva dello Stato. Spetta alle regioni, peraltro, la potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate alla legislazione statale.

Il secondo principio e criterio direttivo è previsto dalla lettera *b*), nella quale si stabilisce che la normativa primaria debba limitarsi alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi, con la conseguenza che tutte le norme procedurali debbono essere delegificate. Per tale ragione il terzo principio e criterio direttivo, di cui alla lettera *c*), prevede la delegificazione e rinvia alla normazione regolamentare la disciplina dei procedimenti amministrativi. Vengono richiamati, in proposito, i criteri stabiliti dall'articolo 20 della legge n. 59 (sostituito dall'articolo 1 del disegno di legge in esame) e quelli di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998. Tale decreto legislativo ha stabilito nuovi criteri generali per la concessione ed erogazione dei contributi, soprattutto in materia di programmazione e controllo delle erogazioni. Sulla base di tale riforma è stato istituito il Fondo unico per gli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, mentre non si è provveduto ad attuare gli altri fondi unici, pur previsti dal decreto, riguardanti gli altri dicasteri.

La medesima lettera *c*) stabilisce che debba essere compito dei regolamenti prevedere i destinatari degli interventi, le spese ammissibili, la tipologia e la misura delle agevolazioni e di individuare procedure semplificate per le imprese artigiane e per le piccole e medie imprese. Anche per questi aspetti occorrerà tener conto di quanto è già previsto dalla normativa europea, già richiamata peraltro dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 123 e dalle altre disposizioni contenute agli articoli da 3 a 7 dello stesso decreto legislativo. Ciò vale sia per le spese ammissibili, per la quale sono individuati dei «massimali di intensità», sia per le tipologie, attualmente distinte in automatiche, valutative e negoziali che, infine, per le procedure di erogazione (contributi in conto capitale, crediti di imposta, *bonus* fiscali, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi e garanzie sui prestiti). Occorre, infatti, valutare se le disposizioni vigenti si sono mostrate efficaci o se in sede di riassetto normativo si rendano necessarie modifiche di carattere sostanziale.

Sull'articolo 5 proposto dal Governo si deve, pertanto, esprimere un parere complessivamente positivo. L'obiettivo generale di unificare la normazione in tema di incentivi, di semplificare ed abbreviare le procedure, di rendere chiari i benefici possibili e i tempi di erogazione corrispondono alle esigenze largamente diffuse nel mondo delle imprese. Al fine di comprendere se la delega debba essere ulteriormente precisata attraverso l'indicazione di altri principi e criteri direttivi o se debbano essere puntualizzati quelli già previsti, potrebbe essere utile compiere un approfondimento della situazione esistente anche attraverso una rapida consultazione dei

soggetti interessati. La discussione che si svolgerà in Commissione potrà, comunque, chiarire gli intendimenti dei diversi Gruppi anche con riferimento a tale ipotesi.

Prende quindi la parola il senatore D'AMBROSIO, relatore, in particolare, sugli articoli 6 e 10, il quale osserva che il disegno di legge n. 776, in attuazione della legge n. 59 del 1997, è finalizzato alla definizione della «legge di semplificazione per il 2001». Tuttavia, esso introduce, contestualmente, profonde modificazioni ad alcune delle disposizioni che intende attuare.

Sostituendo l'articolo 20 della legge n. 59, infatti, il disegno di legge n. 776 prevede che la legge di semplificazione determini il riassetto normativo e la codificazione per materie delle disposizioni legislative interessate e non più la semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione, come attualmente previsto.

Viceversa, il disegno di legge n. 184 ricalca lo schema delle precedenti leggi di semplificazione prevedendo il riordino normativo per settori organici attraverso la redazione di testi unici e regolamenti di delegificazione (tra i settori organici contemplati ve ne sono alcuni di interesse della Commissione, come quello relativo alla disciplina della proprietà industriale e quello sull'artigianato e le piccole e medie imprese).

La scelta compiuta dal disegno di legge n. 776 è quindi quella di andare oltre i limiti connaturati al testo unico e alla delegificazione. L'obiettivo, pur condivisibile, di raccogliere e coordinare le norme esistenti viene infatti giudicato non sufficiente. È necessario, invece, disporre di strumenti più incisivi per realizzare dei veri e propri «codici» delle materie delegificate.

Per questo si propone di ricorrere alla delega legislativa, che consente di introdurre innovazioni sostanziali nell'ordinamento e quindi di «riscrivere» l'intera normativa di settore. Solo così, a giudizio del Governo, è possibile creare corpi unitari e coerenti di norme che costituiscano finalmente un punto di riferimento certo per gli operatori e si pongano anche con una forza di resistenza auspicabilmente maggiore rispetto alle continue pressioni per modifiche legislative di carattere puntuale o episodico.

Per quanto concerne l'articolo 6, sottolinea che esso prevede il riassetto in materia di energia sulla base dei principi e dei criteri direttivi che riguardano l'articolazione della normativa per settori, l'adeguamento alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, la promozione della competizione nei diversi settori di riferimento e la promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico.

L'articolo 10 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di un Registro informatico, articolato su base regionale, che raccolga l'elenco completo degli adempimenti burocratici richiesti per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa, nonché i dati raccolti dai Comuni attraverso gli sportelli unici. Tale norma si inserisce nell'ambito delle misure di *e-government*, tese a snellire le procedure burocratiche superandone la frammentarietà e la dispersività e, nel caso specifico, a faci-

litare lo svolgimento delle attività economiche, sia dal punto di vista pratico che temporale. Oltre che per le amministrazioni pubbliche, l'obbligo di comunicare al Ministero l'elenco degli adempimenti amministrativi vige anche per i concessionari di lavori e per i concessionari e gestori di servizi pubblici. Del Registro, peraltro, possono avvalersi gli enti locali per i servizi da loro gestiti. Le modalità di attuazione e di accesso al Registro, ai sensi del comma 3 dell'articolo in questione, sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione. Da segnalare che anche il disegno di legge n. 184 prevede, all'articolo 17, l'istituzione di un Registro elettronico degli adempimenti per le imprese.

Il relatore precisa che in particolare per quanto riguarda l'articolo 6 dovranno essere compiuti adeguati approfondimenti sui principi e criteri indicati nella delega e si riserva di compiere una valutazione più approfondita dopo lo svolgimento della discussione generale.

Il presidente PONTONE propone di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo e di convocare l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per valutare l'opportunità di svolgere audizioni sugli argomenti trattati negli articoli di competenza della Commissione.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione del fondo disposto dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10, al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca e di consentire un'adeguata partecipazione ai programmi europei (n. 57)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2001, n. 10. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre scorso.

Il senatore COVIELLO chiede che il rappresentante del Governo si pronunci in merito alle obiezioni che erano state avanzate nel corso della precedente seduta, in particolare dai senatori D'Onofrio e Tunis.

Il vice ministro POSSA fa presente di non essere in grado di fornire indicazioni precise sulla utilizzazione dei fondi assegnate all'ASI, non essendo stata definita ancora una finalizzazione articolata. Tuttavia, occorre ricordare che la legge n. 10 del 2001 prevede che gli stanziamenti siano funzionali allo sviluppo delle iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, al rafforzamento della competitività dell'industria e dei servizi, alla promozione della ricerca e a consentire un'adeguata partecipazione ai programmi europei. Si deve considerare inoltre, che l'articolo 2,

dello schema di decreto in titolo stabilisce che l'ASI invii relazioni semestrali al Governo sulla utilizzazione dei finanziamenti previsti. Si potrebbe prevedere che tali relazioni siano inviate anche al Parlamento.

Il senatore COVIELLO ritiene che si debba prendere atto della scelta del Governo di attribuire l'intero stanziamento previsto dalla legge n. 10 all'ASI. Sarebbe però necessario che il Governo precisasse se tali risorse saranno utilizzate dall'ASI per l'attuazione dei propri programmi, per la partecipazione ai progetti europei nei quali l'Agenzia è impegnata o se potranno essere impiegate per promuovere altre iniziative di imprese del settore. Non ha obiezioni pregiudiziali rispetto ad una utilizzazione esclusiva da parte dell'ASI, purché essa sia adeguatamente documentata in relazione agli impegni assunti in sede europea. Occorre, in ogni caso, che il Parlamento sia informato preventivamente e non attraverso relazioni semestrali a consuntivo.

Il senatore CHIUSOLI dichiara di condividere le perplessità sollevate nella precedente seduta dai senatori D'Onofrio e Tunis. È indispensabile che siano chiarite le ragioni della scelta di non distribuire le risorse finanziarie disponibili e di attribuirle unicamente all'ASI. Per questo, considera essenziale che la Commissione proceda ad un ulteriore approfondimento anche attraverso l'audizione del Presidente dell'ASI.

Il senatore TUNIS ribadisce i motivi di perplessità già manifestati nel corso della seduta precedente. In effetti, rispetto ad allora non sono stati forniti elementi aggiuntivi e, pertanto, allo stato attuale, la sua parte politica non può pronunciarsi favorevolmente sullo schema di decreto in esame. Auspica lo svolgimento della audizione del Presidente dell'ASI.

Il vice ministro POSSA ricorda che l'ASI è un'Agenzia pubblica e che ad essa è stato demandato dalla legge il compito di coordinare le attività in materia aerospaziale. Pertanto, appare congruo che siano attribuiti all'ASI gli stanziamenti per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge n. 10; d'altra parte, in sede europea sono stati definiti programmi che richiedono la conseguente attivazione di risorse finanziarie. A suo avviso, comunque, può essere utile lo svolgimento di un'audizione del Presidente dell'ASI, congiuntamente ad un rappresentante del Governo, che dia conto dei programmi previsti.

Il presidente PONTONE propone di rinviare il seguito dell'esame e che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, individui le forme di svolgimento degli approfondimenti richiesti.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE comunica che le sedute della Commissione già convocate per domani alle ore 8,30 e alle ore 15 non avranno luogo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PONTONE avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani, giovedì 13 dicembre, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

38^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001

(184) BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Morra ha svolto l'esposizione introduttiva sulla parti dei disegni di legge di competenza della Commissione e dichiara aperta la discussione.

La senatrice DATO osserva che il disegno di legge in titolo, oltre a prevedere, all'articolo 3, una delega legislativa per il riassetto normativo della disciplina della sicurezza del lavoro, novella integralmente, con l'articolo 1, l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 – la cosiddetta «legge Bassanini» – che ha introdotto nell'ordinamento la legge annuale di semplificazione. Nell'ambito di tale riformulazione, vengono esplicitati alcuni criteri generali di delega che attengono, tra l'altro, alla codificazione della normativa primaria, come definita dal riassetto normativo, e all'eliminazione generalizzata degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale.

Prescindendo dalle pur necessarie considerazioni di carattere generale sull'impostazione metodologica adottata dal Governo nel presentare una legge di semplificazione che contiene al suo interno anche una riforma degli strumenti di delegificazione, è opportuno valutare quali esiti si confi-

gurano per la disciplina – molto delicata e affatto peculiare – della sicurezza del lavoro, anche alla luce dei principi metodologici e procedurali di cui all'articolo 1.

A tal riguardo, si deve rilevare preliminarmente che il testo all'esame non sembra recepire il nuovo assetto istituzionale derivante dalla riforma del titolo V della Costituzione. L'articolo 3 del disegno di legge n. 776 prescinde, infatti, dal nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione – che ha inserito tra le materie attribuite alla legislazione concorrente delle regioni la tutela e sicurezza del lavoro – e non contiene alcuna definizione dell'ambito di competenza statale, entro cui dovrebbe esercitarsi la delega, con la conseguenza di lasciare indeterminata – anche sotto questo profilo – la delega stessa, configurando la possibilità di un illegittimo sconfinamento della potestà legislativa statale. Si prefigura dunque un triplice livello di intervento, prima dell'intervento regionale: la normazione comunitaria, le legge delega ed i conseguenti decreti legislativi, in una materia in cui lo Stato dovrebbe porre solo mere norme di principio.

È peraltro opportuno ricordare che nella scorsa legislatura, in sede di approvazione del disegno di legge di modifica del Titolo V della Costituzione, il Senato approvò un ordine del giorno che richiamava l'attenzione sulla necessità di un'attenta ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni nella materia in discussione, in considerazione del fatto che la tutela della sicurezza del lavoro e la garanzia dei diritti dei lavoratori rimangono affidati alle norme e ai principi di cui alla prima parte della Costituzione.

La norma di delega presentata dal Governo non si limita a trascurare completamente tale necessità, ma fornisce un elenco di principi e criteri direttivi di delega assolutamente insoddisfacente, sotto il profilo sia formale che sostanziale: più che di veri e propri principi e criteri direttivi specifici – come richiesto dall'articolo 76 della Costituzione – si tratta di indicazioni ovvie – come ad esempio il principio di adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali che figura alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 –, oppure a contenuto meramente descrittivo dell'ambito di intervento, come nel caso del sommario riferimento al criterio dell'indicazione di misure tecniche di prevenzione per le piccole e medie imprese e per il settore dell'agricoltura e dell'individuazione delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione, di cui, rispettivamente, alle successive lettere *b*) e *c*).

Dall'ambito di esercizio della delega sembrerebbero dunque esclusi i profili prevenzionali relativi alle grandi imprese e, in generale, ai grandi impianti produttivi, che – al di là di ogni ragionevolezza, in mancanza di specifica delega – si devono di fatto considerare affidati alla potestà legislativa regionale. Al contrario, i settori produttivi più fortemente connotati sotto il profilo territoriale, quali le piccole e medie imprese, l'artigianato e l'agricoltura, sarebbero invece ricompresi nella competenza legislativa statale.

Il diritto del lavoro e lo stesso sistema della sicurezza e igiene del lavoro – prosegue la senatrice Dato – comprendono e si fondono su un insieme di disposizioni, sostanziali e processuali, in gran parte di ordine pubblico, e in ogni caso inderogabili, dalle quali discendono, dunque, diritti non disponibili, proprio in quanto radicati, in modo esplicito o implicito, in norme o in principi costituzionali. Si pensi, ad esempio, ai diritti in tema di igiene e tutela psicofisica dei lavoratori nei luoghi dove prestano il proprio lavoro, alla tutela della maternità e alle garanzie in caso di malattia e, più in genere, all'insieme dei diritti delle persone fisiche. Si tratta di diritti soggettivi rispetto ai quali sarebbe assolutamente inammissibile che il Parlamento sottoscrivesse una delega così ampia e indeterminata, che peraltro non fornisce alcuna garanzia circa la sostanziale eguaglianza delle condizioni dei lavoratori – e, in definitiva, di tutti i cittadini –, su tutto il territorio nazionale.

In conclusione, la delega richiesta dal Governo in materia di sicurezza e igiene del lavoro, oltre ad apparire di dubbia legittimità costituzionale, non appare idonea a garantire – per come è formulata – la necessaria equilibrata redistribuzione, tra lo Stato e le regioni, della disciplina della tutela e sicurezza del lavoro, come regolata dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

Il rischio che si attivi un esteso contenzioso di costituzionalità con le regioni è pertanto quanto mai concreto, come dimostra anche l'ordine del giorno recentemente deliberato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, con il quale è stato chiesto al Governo di sospendere tutte le attività normative già intraprese e considerate invasive delle competenze regionali, ventilando, in caso contrario, la possibilità di impugnare gli atti relativi davanti alla Corte costituzionale.

Il senatore BATTAFARANO osserva che nella passata legislatura la Commissione lavoro si è occupata ampiamente del tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, al quale ha dedicato due indagini conoscitive, integrate da un sopralluogo nei paesi del Nord Europa dove si sono realizzate le esperienze più avanzate nel campo della prevenzione negli ambienti di lavoro, nonché un'indagine, più specifica, sulla figura professionale del medico competente, disciplinata dal decreto legislativo n. 626 del 1994. Nel corso delle predette attività conoscitive, la Commissione ebbe modo di acquisire il punto di vista delle amministrazioni pubbliche competenti e delle parti sociali, che fornirono preziosi spunti di riflessione, molti dei quali confluirono poi nelle iniziative legislative avviate in materia di tutela e sicurezza del lavoro, alcune delle quali, purtroppo, non sono state portate a termine a causa dello scioglimento della legislatura. Tra tali iniziative, occorre ricordare quella relativa al conferimento al Governo di una delega per l'adozione di un testo unico delle leggi sulla sicurezza e l'igiene del lavoro: tale provvedimento, variamente sollecitato dai soggetti interpellati nel corso delle attività conoscitive, si rendeva necessario al fine di omogeneizzare la disciplina adottata negli anni Cinquanta con quella, successiva, emanata in sede di recepimento delle direttive comuni-

tarie di carattere generale e specifico. Con il predetto disegno di legge, di iniziativa del Presidente della Commissione, senatore Smuraglia, si intendeva pervenire ad una drastica semplificazione degli adempimenti procedurali e burocratici, senza peraltro ridurre il livello di tutela accordato ai lavoratori dalla legislazione vigente. La Commissione pervenne pertanto a licenziare un testo di delega recante criteri e principi direttivi estremamente dettagliati, nello spirito e nella lettera dell'articolo 76 della Costituzione.

Nell'attuale legislatura – prosegue il senatore Battafarano – l'esigenza di un testo unico della legislazione sulla sicurezza del lavoro non è certo venuta meno e, pertanto, vi era da parte della sua parte politica un forte interesse a conoscere gli orientamenti del Governo in materia, anche per confrontarli con quanto era venuto a maturazione in precedenza. La proposta dell'Esecutivo, così come delineata nell'articolo 3 del disegno di legge n. 776, desta però fortissime perplessità, in primo luogo perché ignora del tutto la recente legge di modifica del Titolo V della Costituzione, intervenuta nel frattempo, con la quale l'intera materia della sicurezza e tutela del lavoro è stata deferita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Come ha ricordato anche la senatrice Dato nel suo intervento, nel corso dell'esame del disegno di legge costituzionale, il Senato approvò un ordine del giorno che sottolineava come in questa materia allo Stato spettasse il compito di definire una legislazione quadro e di principio, tale da fissare i diritti e le tutele assicurate a tutti i lavoratori in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare disparità suscettibili di dare adito ad un vero e proprio *dumping* sociale tra regione e regione.

È inoltre stupefacente l'assenza di reali criteri e principi direttivi di delega nell'attuale testo del già citato articolo 3. La lettera *a)* del comma 1, infatti, è scontata nel contenuto e, comunque, deve essere riformulata nel senso dell'adeguamento «alle» e non «delle» direttive comunitarie e convenzioni internazionali – si tratta evidentemente di un errore materiale, sintomo di una certa fretteolosità nella redazione – mentre dalla lettera *b)* si desume che la competenza statale in materia di sicurezza è circoscritta alle piccole e medie imprese ed al settore agricolo. Il che vuol dire che tutto il resto rientra nella competenza delle regioni, comprese materie, come la disciplina dei grandi impianti industriali a rischio elevato, che, invece, non possono che essere disciplinate in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Anche la lettera *c)* si limita ad indicare un oggetto della normativa e certo non enuncia alcun principio di delega. Nel testo dell'articolo 3 risultano invece assenti temi che sono stati e sono tuttora al centro della riflessione e dell'elaborazione, anche legislativa, in materia di sicurezza del lavoro, temi peraltro ampiamente presenti nei provvedimenti varati dalla Commissione nella passata legislatura. Giova ricordare, tra di essi, la previsione di norme premiali e di sostegno, da destinare soprattutto alle piccole e medie imprese, nel campo specifico della prevenzione e della sicurezza; una disciplina del documento sulla valutazione del rischio tale da contemplare la semplificazione degli adempimenti meramente bu-

rocratici, anch'essa rivolta alle imprese di piccole e medie dimensioni; una specifica disciplina per le figure professionali della sicurezza del lavoro.

Pertanto, l'articolo 3 risulta nella sua attuale formulazione generico e fuorviante, e come tale deve essere respinto in blocco. È auspicabile che anche da parte del Governo e delle forze politiche della maggioranza si comprenda la necessità di pervenire ad una delega semplice nell'enunciazione dei criteri e principi direttivi, ma rigorosa, e finalizzata a perseguire gli obiettivi di semplificazione senza ridurre i livelli di tutela per i lavoratori. Nell'ambito di una sostanziale riscrittura della delega, tali contenuti dovranno, secondo il senatore Battafarano, essere alla base del parere che la Commissione si accinge ad esprimere.

Il PRESIDENTE osserva che l'articolo 3 dovrebbe essere letto insieme alle disposizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 776, che riformula interamente l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. In particolare, il capoverso 3 contiene principi e criteri direttivi di carattere generale che, però, possono essere riferiti anche alla materia oggetto dell'odierna discussione, così come il capoverso 4 dello stesso articolo 1, nel quale sono enucleati i principi formali e metodologici per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti di semplificazione.

Un punto specifico del parere dovrebbe essere dedicato invece al termine assegnato alle Commissioni parlamentari competenti per rendere il parere sui decreti legislativi e sui regolamenti di cui al capoverso 2, poiché l'attuale previsione di 45 giorni dal ricevimento della richiesta appare insufficiente ad assicurare un esame adeguatamente approfondito dei predetti provvedimenti e dovrebbe pertanto essere ampliata.

Ciò vale in particolare per le norme in materia di sicurezza sul lavoro, caratterizzate da un elevato livello di complessità dal punto di vista tecnico, e, proprio per questo, tali da richiedere principi e criteri di delega sufficientemente ampi e flessibili.

Dopo che il senatore BATTAFARANO ha fatto presente, con riferimento ai rilievi del Presidente, che l'articolo 1 del disegno di legge n. 776 si riferisce ai principi generali della semplificazione legislativa, mentre la discussione verte sui principi e criteri direttivi specificamente riferiti al merito della sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 3 del medesimo disegno di legge, il senatore TREU ripercorre brevemente le iniziative legislative volte a recepire la disciplina comunitaria in materia di sicurezza e il dibattito svoltosi nella passata legislatura sul disegno di legge di delega di iniziativa del senatore Smuraglia. Di tale provvedimento, egli ebbe modo di eccepire l'eccessivo dettaglio, a suo avviso inadatto ad un disegno di legge delega: tuttavia, esso appariva rispondente al dettato dell'articolo 76 della Costituzione, mentre un tale giudizio non si può formulare sull'articolo 3 del disegno di legge n. 776, sostanzialmente privo di criteri e principi direttivi. Infatti, le lettere *a)*, *b)* e *c)* – a parte l'errata formulazione della lettera *a)* già rilevata dal senatore Battafarano – possono essere considerate delle indicazioni tematiche ma non certo dei principi di delega

in senso proprio. A tale requisito risponde sia pur vagamente la sola lettera *d*), che contiene qualche criterio per quel che riguarda il riordino del regime sanzionatorio, sia pure opinabile. Anche il richiamo del Presidente, che invita ad una lettura sistematica degli articoli 1 e 3, appare scarsamente convincente, dato che l'articolo 1 reca principi metodologici e procedurali di carattere generale e in materia di semplificazione normativa, mentre gli interventi finora pronunciati hanno eccepito l'assenza di principi e criteri direttivi attinenti alla specifica materia oggetto dell'articolo 3.

Un'attenzione particolare – prosegue il senatore Treu – va poi rivolta al tema delle competenze regionali, in relazione al nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione. Non vi è dubbio che si tratta di un tema molto delicato e che richiede i dovuti approfondimenti, soprattutto per le implicazioni della riforma del Titolo V della Costituzione riguardanti nello specifico la disciplina del lavoro. L'articolo 3 del disegno di legge n. 776, però, aggira il problema, ignorandolo, e non si preoccupa neanche di definire i principi di carattere generale che, derivando dalla normativa comunitaria, non possono non essere di pertinenza statale, fermo restando che alle regioni può spettare una competenza attinente alle misure di prevenzione e agli interventi di carattere integrativo. Rispondendo ad un'obiezione del Presidente – secondo il quale la questione della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni è affrontata in modo esauriente al capoverso 6 dell'articolo 1 – il senatore Treu ribadisce la distinzione tra il contenuto normativo dell'articolo 1, attinente ai profili metodologici e formali della semplificazione legislativa, e dell'articolo 3. Certamente l'articolo 1 contiene alcuni principi suscettibili di essere ripresi nell'ambito delle normative specifiche, ma essi di per sé non sono sufficienti ad indirizzare un provvedimento di riordino della disciplina di tutela della sicurezza del lavoro che, tra l'altro, dovrà tenere conto dell'esigenza di evitare che l'Italia incorra in ulteriori procedure di infrazione in sede comunitaria, come quella che ha provocato la recente pronuncia della Corte di giustizia europea, di condanna dello scarso rigore con cui sono state recepite nell'ordinamento interno proprio le direttive in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro. La posizione di inadempienza dell'Italia dovrebbe indurre il Governo a ritenere indispensabile la predisposizione di una delega sostanziata da principi e criteri direttivi adeguati, e, a tal fine, occorre pervenire ad una totale riformulazione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 776, previo un confronto con le regioni per definire gli ambiti di rispettiva competenza.

Il relatore MORRA, dopo aver ricordato che la relazione da lui svolta nella precedente seduta si è soffermata in modo specifico sulle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia in materia di recepimento delle direttive sulla sicurezza del lavoro, osserva che sarebbe opportuno conoscere gli indirizzi del Governo in relazione alla formulazione dell'articolo 3, e propone che in una prossima seduta sia richiesta la presenza del Sottosegretario competente.

Il senatore BATTAFARANO conviene con la proposta da ultimo formulata dal relatore e invita le forze politiche di maggioranza a prendere coscienza della necessità di pervenire ad una integrale riformulazione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 776, che stabilisca principi e criteri di delega chiari ma sufficienti a delineare i limiti entro i quali si dovrà muovere il legislatore delegato.

Il PRESIDENTE aderisce alla proposta del relatore e comunica che il Governo verrà informato immediatamente della richiesta da questa formulata.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE REFERENTE

(229) MUZIO ed altri. – *Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto*

(230) MUZIO ed altri. – *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(330) Tommaso SODANO ed altri. – *Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto*

(349) BATTAFARANO ed altri. – *Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto*

(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – *Modifica alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

(760) FORCIERI ed altri. – *Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Aderendo ad una proposta del senatore BATTAFARANO, la Commissione decide di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, in attesa che il Governo predisponga una propria proposta in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto, come annunciato dal sottosegretario Brambilla nella seduta del 6 dicembre 2001.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

22^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MASCIONI informa di avere incontrato, nella sua qualità di vice Presidente della Commissione, una delegazione della «*Taiwan International Medical Alliance*». A seguito di tale incontro, propone che la Commissione si faccia portavoce presso il Governo italiano, in particolare presso i Ministri degli Affari esteri e della Salute, dell'esigenza di favorire la presenza di Taiwan in qualità di «osservatore» nella Organizzazione Mondiale della Sanità. Taiwan infatti è attualmente esclusa da tale organizzazione e ciò comporta una sorta di emarginazione della classe medica di quel Paese rispetto alla Comunità sanitaria mondiale. Conviene la Commissione all'unanimità.

AFFARE ASSEGNATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione. *Doc. XXIV, n. 3*)

La senatrice BIANCONI, relatrice sull'affare assegnato, illustra uno schema di risoluzione sui Livelli essenziali di assistenza che tiene conto del dibattito sviluppatosi e delle osservazioni emerse, a seguito delle comunicazioni del Ministro della salute in merito alla formulazione del De-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente tale materia nel frattempo entrato in vigore, del seguente tenore:

«La Commissione igiene e sanità del Senato, esaminati i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,

ne condivide l'impostazione complessiva, in quanto esso rappresenta sicuramente un passo verso un federalismo sanitario che non dimentica di stabilire i confini dell'assistenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale, definendo l'uniformità delle cure da assicurare nel rispetto della Costituzione che garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute.

Sottolinea tuttavia, al fine di realizzare pienamente il federalismo in materia sanitaria, tema ampiamente affrontato già nell'accordo della Conferenza Stato Regioni dell'8 Agosto 2001, l'urgenza di definire il livello essenziale di assistenza che non può non tener conto di quattro elementi: equità, efficacia, efficienza, costo delle prestazioni con conseguente eliminazione degli sprechi.

La Commissione fa presente inoltre che:

a) per fugare i timori che in questo quadro di federalismo sanitario si perdano i caratteri di unitarietà e universalità, con il rischio che nascano tanti servizi regionali differenti, occorre prevedere la mappatura delle prestazioni che le regioni già erogano, e la conseguente analisi dell'omogeneità qualitativa, nonché della fruibilità;

b) è necessario meglio delineare le modalità di accesso per i livelli non essenziali di assistenza, definendo le caratteristiche che garantiscono il livello qualitativo delle prestazioni;

c) relativamente alle liste di attesa, che rappresentano spesso l'impossibilità da parte del cittadino di addivenire ad un accesso garantito alla prestazione, sarebbe necessario prevedere forme di sanzione a garanzia del rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

d) facendo poi riferimento ad alcune specifiche prestazioni citate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si sottolinea la necessità di meglio individuare alcuni criteri che definiscano con maggiore oggettività quali aspetti inserire nei livelli essenziali di assistenza: si tratta di quanto previsto per la chirurgia estetica, per la chirurgia refrattometrica e infine per le prestazioni fisioterapiche. Si fa presente altresì l'opportunità che nel tavolo di monitoraggio predisposto dalle regioni sia riconsiderata la possibilità dell'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza della terapia fisica.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione impegna il Governo

a tenere conto dei rilievi sottolineati, nel rispetto delle prerogative proprie del Parlamento, e a valutare, dopo una prima fase di avvio della riforma, la congruità dei modelli proposti su tutto il territorio nazionale,

tenendo conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio posta in essere dall'Osservatorio nazionale».

Su tale proposta si sviluppa un dibattito in cui intervengono il senatore FASOLINO (che sottolinea la necessità di sostituire la dizione «terapia fisica» con la seguente «con mezzi fisici», facendo presente anche la necessità di stabilire una distinzione tra terapia di riabilitazione fisica e psichica), il senatore CARELLA (che fa presente l'opportunità di impegnare il Governo a riferire alle Commissioni competenti di Camera e Senato i dati del monitoraggio), il senatore TATÒ (che, nel preannunciare il proprio voto contrario, stigmatizza che il documento non indica modalità più precise di tempi e prestazioni, alcune delle quali del tutto inopinatamente cancellate dai Livelli essenziali di assistenza), il senatore MASCONI (che fa presente l'opportunità di inserire, relativamente alle liste di attesa forme di sanzione da parte delle regioni), la senatrice BAIODOSSEI (che, pur apprezzando l'impianto complessivo e il suggerimento del senatore Carella, ritiene che permangano nei Livelli essenziali di assistenza troppi margini di incertezza che sarebbe stato invece opportuno fugare).

Seguono brevi interventi del presidente TOMASSINI (che ritiene opportuno che la proposta di risoluzione contenga un mero richiamo a meccanismi oggettivi di valutazione) e del senatore Paolo DANIELI (che suggerisce di aggiungere tra gli elementi indicati anche quello della trasparenza).

La senatrice BIANCONI dichiara di apprezzare i suggerimenti pervenuti dai vari senatori intervenuti nella discussione e modifica in tal senso lo schema di risoluzione da ella proposto, che risulta quindi del seguente tenore:

«La Commissione igiene e sanità del Senato, esaminati i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,

ne condivide l'impostazione complessiva, in quanto esso rappresenta sicuramente un passo verso un federalismo sanitario che non dimentica di stabilire i confini dell'assistenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale, definendo l'uniformità delle cure da assicurare nel rispetto della Costituzione che garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute.

Sottolinea tuttavia, al fine di realizzare pienamente il federalismo in materia sanitaria, tema ampiamente affrontato già nell'accordo della Conferenza Stato Regioni dell'8 Agosto 2001, l'urgenza di definire il livello essenziale di assistenza che non può non tener conto di cinque elementi:

equità, efficacia, efficienza, costo e trasparenza delle prestazioni con conseguente eliminazione degli sprechi.

La Commissione fa presente inoltre che:

a) per fugare i timori che in questo quadro di federalismo sanitario si perdano i caratteri di solidarietà, unitarietà e universalità, con il rischio che nascano tanti servizi regionali differenti, occorre prevedere la mappatura delle prestazioni che le regioni già erogano, e la conseguente analisi dell'omogeneità qualitativa, nonché della fruibilità;

b) è necessario meglio delineare le modalità di accesso per i livelli non essenziali di assistenza, definendo le caratteristiche che garantiscono il livello qualitativo delle prestazioni;

c) relativamente alle liste di attesa, che rappresentano spesso l'impossibilità da parte del cittadino di addivenire ad un accesso garantito alla prestazione, sarebbe necessario che le Regioni prevedessero forme di sanzione a garanzia del rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

d) facendo poi riferimento ad alcune specifiche prestazioni citate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si sottolinea la necessità di meglio individuare alcuni criteri che definiscano con maggiore oggettività quali aspetti inserire nei livelli essenziali di assistenza: si tratta di quanto previsto per la chirurgia estetica, per la chirurgia refrattometrica e infine per le prestazioni fisioterapiche. Si fa presente altresì l'opportunità che nel tavolo di monitoraggio predisposto dalle regioni sia riconsiderata la possibilità dell'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza degli altri tipi di terapia con mezzi fisici e riabilitativi, nonché la distinzione tra riabilitazione psichica e riabilitazione fisica.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione impegna il Governo

a tenere conto dei rilievi sottolineati, nel rispetto delle prerogative proprie del Parlamento, e a valutare, dopo una prima fase di avvio della riforma, la congruità dei modelli proposti su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio posta in essere dall'Osservatorio nazionale;

nonché a riferire alle competenti Commissioni di Camera e Senato i dati del monitoraggio».

Intervengono per dichiarazioni di voto i senatori MAGRI (che, nel preannunciare il proprio voto favorevole, sottolinea come la risoluzione precisi e corregga in senso qualitativo il documento del Governo), CARELLA (che preannuncia il proprio voto favorevole), MASCIANI (che, espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e preannunciato voto favorevole, sottolinea la necessità di rendere sempre più omogenei gli ordinamenti regionali per garantire la maggiore uniformità dei livelli essenziali di assistenza), la senatrice BOLDI (che, preannunciato il voto favorevole, sottolinea come l'interlocutore della Commissione non deve essere individuato tanto nelle Regioni quanto nel Governo che deve tener conto del documento espresso), il senatore SANZARELLO (che preannun-

cia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia e sottolinea come i livelli essenziali di assistenza costituiscano un assetto fondamentale a garanzia di prestazioni sanitarie uniformi per tutti i cittadini, che devono essere però corretti e monitorati dal Parlamento), la senatrice BAIO DOSSI (che, espresso il proprio apprezzamento per la qualità e la costruttività della discussione, ritiene che la risoluzione che la Commissione si accinge a votare debba essere vincolante per il Governo e per le Regioni), il senatore CARRARA (che preannuncia il voto favorevole) e il senatore SALZANO (che si dichiara ugualmente a favore, pur avanzando qualche perplessità sulla possibilità per le varie Regioni di garantire livelli omogenei di assistenza sanitaria).

Constatata la presenza del numero legale, il presidente TOMASSINI pone ai voti la proposta di risoluzione della senatrice Bianconi che risulta approvata all'unanimità, con la sola eccezione del voto contrario espresso dal senatore Tatò. Prende quindi atto della volontà della Commissione di comunicare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 del Regolamento, la suddetta risoluzione al Presidente del Senato, affinché sia sottoposta all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

58^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

AFFARE ASSEGNATO**Sulle tematiche concernenti la protezione dall'inquinamento elettromagnetico**

(Esame e rinvio)

Il senatore CHINCARINI rileva che la legge quadro sulla protezione dall'inquinamento elettromagnetico, n. 36 del 2001, è stata approvata dopo un lungo dibattito sull'argomento il cui inizio si può storicamente datare al gennaio 1979, quando l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), al fine di colmare le lacune normative esistenti, pubblicò un rapporto che contemplava un'ipotesi di normativa nel campo della protezione dalla radiazione a radiofrequenza e a microonde. Poco tempo dopo, l'ISS propose al Ministro della sanità l'insediamento di una Commissione interministeriale con il compito di pervenire ad una proposta di normativa organica.

Del resto, sulla base della legge n. 833 del 1978, lo stesso Ministro della sanità nominava una Commissione di studio con il compito di formulare una normativa che regolasse la protezione della popolazione dei lavoratori dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti. Le proposte avanzate dalla anzidetta Commissione si trasformarono in una bozza di disegno di legge sulla quale però non si raggiunse il concetto interministeriale necessario. Nel 1988 vi fu un aggiornamento di tale precedente proposta che ugualmente non sortì alcun effetto.

Negli anni successivi, altre due Commissioni interministeriali lavorarono alla stesura di due normative, volte rispettivamente a limitare i livelli di esposizione a campi elettromagnetici della popolazione e dei lavoratori.

Peraltro, con la legge n. 9 del 1991 fu recepita un'indicazione del Consiglio delle Comunità europee che, in una direttiva del 1985, includeva gli impianti per il trasporto di energia elettrica mediante linee aeree, tra i progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale. Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 1992 furono poi stabiliti i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici a frequenza industriale, recependo le raccomandazioni allora pubblicate dal Comitato internazionale per le radiazioni non ionizzanti dell'associazione internazionale per la protezione radiologica (IRPA/INIRC).

A questa attività normativa si è associata nel tempo anche una qualificata attività scientifica che ha permesso al Paese di ottenere una posizione di privilegio nel dibattito scientifico internazionale su queste materie. In tale ambito, si deve senz'altro sottolineare il ruolo assolto dalla ICNIRP, che raccolse l'eredità dell'IRPA/INIRC: tale organizzazione scientifica ha ultimato la revisione delle linee guida nel 1988, con un aggiornamento relativo alla protezione dalle esposizioni a campi magnetici ed elettromagnetici, prevedendo limiti di esposizione sulla base di due fasi distinte, volte rispettivamente a considerare gli effetti sanitari e i livelli di riferimento. L'orientamento seguito dal ICNIRP sosteneva che, se in un ambiente si misurano valori inferiori ai livelli di riferimento, in nessuna circostanza l'esposizione determinerà il superamento dei limiti di base. Non è però vero il contrario, poiché in molte situazioni può accadere che, anche in presenza di valori di campo elettromagnetico superiore ai livelli di riferimento, i limiti di base non vengano, invece, superati.

Dopo aver dato brevemente conto del quadro normativo internazionale su tale materia, ricorda che in una recente lettera congiunta al Parlamento europeo dell'ICNIRP, dell'Associazione europea di bioelettromagnetismo (EBEA) e dell'Azione europea COST-281, tali organizzazioni scientifiche sostenevano che l'esigenza politica di affrontare il tema dell'inquinamento elettromagnetico non potesse prescindere da solidi argomenti scientifici, al fine di evitare l'introduzione di limiti di esposizione arbitrari.

Del resto tali argomenti destano una certa preoccupazione da parte dell'opinione pubblica, come di recente testimoniato da una lettera del sindaco di Verona, nonché vicepresidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), che invitava il Ministro dell'ambiente e il Parlamento ad avviare una campagna informativa sui rischi dall'esposizione a campi elettromagnetici. In conclusione, ritiene che su tale tema, sul quale resta alta l'attenzione sociale, si debbano dare delle risposte normative chiare, auspicandosi che si possano reperire i fondi necessari.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore GIOVANELLI osserva che, aldilà del dibattito ancora in corso nella comunità scientifica, nella materia della protezione dall'inquinamento elettromagnetico bisogna partire dalla legge quadro n. 36 del 2001 e dalle finalità che essa si propone: infatti l'articolo 1 stabilisce

che i principi fondamentali della legge sono diretti ad assicurare la tutela della salute dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettromagnetici, a promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine, attivando le misure di cautela in attuazione del principio di precauzione, nonché ad assicurare la tutela dell'ambiente e la promozione dell'innovazione tecnologica. Pertanto, in materia di fissazione dei limiti la legge ha il merito di aver adottato un approccio prudentiale, fondato sul principio di precauzione, l'unico da rispettare in una fase che è ancora di incertezza per quanto concerne gli effetti dell'esposizione; inoltre, la stessa legge ha precisato opportunamente che i valori di attenzione non hanno caratteristiche di limiti sanitari.

D'altro canto, la scelta, che allora si fece, di non indicare dettagliatamente i valori dei suddetti limiti nella stessa legge non fu certo coraggiosa; tuttavia, ciò non può costituire l'alibi per non dare corso alle norme previste, perché ciò si traduce in uno stato di incertezza a livello amministrativo e locale. Pertanto, il Governo deve impegnarsi nell'individuazione dei limiti, emanando al più presto i decreti di attuazione relativi. Con ciò, ritiene illustrata la seguente proposta di risoluzione:

3

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, DETTORI, VALLONE

«La 13^a Commissione,

premesso che:

nella scorsa legislatura il Parlamento italiano ha approvato con una maggioranza molto ampia la legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico (legge 22 febbraio 2001, n.36) con lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;

la legge n. 36 del 2001 prevede l'emanazione da parte del Governo di provvedimenti attuativi;

in particolare, l'articolo 4 della legge, prevede che entro 120 giorni il governo avrebbe dovuto varare i decreti relativi alla determinazione dei limiti di esposizione (per la tutela della salute dagli effetti immediati), valori di attenzione (come misura di cautela rispetto a possibili effetti a lungo termine), obiettivi di qualità (per la minimizzazione delle esposizioni e l'ottimizzazione ambientale), sia per la popolazione che per i lavoratori professionalmente esposti;

dopo l'istituzione di commissioni di esperti per la fissazione dei limiti previsti dalla legge si è assistito ad un sostanziale e grave rinvio dell'attuazione della legge nella sua parte più importante;

è opportuno, necessario e urgente che siano emanati in tempi brevi i decreti relativi alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, sulla base dei principi della legge quadro, la quale impegna il nostro paese a scelte di gestione del principio di precauzione in questo campo in modo e misura più rigorosa e prudente, rispetto tutti gli altri paesi europei e sviluppati in genere;

impegna il Governo

ad avviare iniziative volte a garantire la piena e completa informazione e a favorire la partecipazione dei cittadini sul tema delle emissioni elettromagnetiche.

a riconoscere e confermare l'impianto e i contenuti della legge quadro, dando immediata attuazione all'articolo 4 con l'emissione dei previsti decreti entro il 31 dicembre 2001».

Il senatore SPECCHIA rileva come la materia della protezione dall'inquinamento elettromagnetico sia stata abbondantemente sviscerata negli ultimi anni, in particolare proprio dalla Commissione ambiente del Senato la quale, nel corso dell'esame del disegno di legge poi approvato definitivamente alla fine della scorsa legislatura, ha effettuato un nutrito numero di audizioni di esperti e di operatori del settore. Quel provvedimento, va poi ricordato, è stato approvato in un clima di grande allarme e di scarsa informazione, oltre che di confusione normativa, in considerazione del fatto che alcune regioni avevano già dettato norme sul punto, per di più di diverso tenore.

Durante l'*iter* parlamentare della legge quadro in questione, inoltre, si era tenuto conto di due schemi di decreto ministeriale che avrebbero dovuto essere adottati all'indomani dell'entrata in vigore della nuova normativa. Senonché, tali decreti non sono stati ancora adottati anche a seguito degli approfondimenti promossi, ancor prima della fine della XIII legislatura, dal Ministro *pro tempore* della sanità, Veronesi, e successivamente dai Ministri dell'ambiente e della salute del Governo in carica.

A questo punto i tempi sono ormai maturi per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 della legge quadro, ed è pertanto auspicabile che l'autorevole commissione di studiosi concluda al più presto i propri lavori, consentendo così al Governo di predisporre i decreti attuativi,

ferma restando la possibilità di apportare eventualmente le modifiche che si rendessero necessarie alla vigente normativa. Preannuncia infine la presentazione di una proposta di risoluzione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sul clima pesantissimo che aveva accompagnato l'esame parlamentare della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico, clima acceso da una campagna propagandistica che ha letteralmente terrorizzato la popolazione.

Dopo aver brevemente ricordato i punti essenziali del quadro normativo vigente, sottolinea come gli autorevoli rappresentanti della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), dell'Associazione europea di biolettromagnetismo (EBEA) e dell'Azione europea COST-281, in una lettera indirizzata al Parlamento europeo, abbiano sottolineato che le rassegne scientifiche effettuate hanno concluso come non esista nessuna evidenza convincente di effetti negativi per la salute a livelli di esposizione che siano inferiori a quelli raccomandati nelle linee guida internazionali od europee; i tre organismi in questione hanno quindi raccomandato che non vengano introdotti limiti di esposizione arbitrari fondati su dati scientifici frammentari o sulle opinioni, scientificamente non rappresentative, di pochi individui.

In effetti, in relazione ad alcune tipologie di impianti ad alta frequenza, in caso di esposizioni da 2 a 100 volte superiori rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, è stato ipotizzato un possibile legame con un lieve incremento percentuale delle leucemie infantili. Per altro verso, da uno studio condotto da ENEA, ENEL ed ANPA, con la collaborazione dell'Università La Sapienza, è emerso che l'applicazione del limite di 0,5 microtesla per gli elettrodotti comporterebbe una spesa di adeguamento degli impianti nell'ordine di 37-56.000 miliardi, mentre la previsione del limite di 0, 2 microtesla darebbe luogo ad oneri vicino ai 100.000 miliardi.

Il senatore BERGAMO ricorda che la regione Veneto ha adottato una legge che indica i limiti di esposizione più bassi tra quelli previsti sul territorio nazionale, facendo una scelta improntata alla maggior cautela possibile. Nel confuso quadro che è stato delineato è quanto mai necessario da un lato adottare rapidamente i decreti attuativi della legge quadro, e dall'altro rassicurare la popolazione fornendo ai cittadini certezze circa la valutazione dei rischi reali. È pertanto auspicabile che la Commissione di studio investita della questione dai Ministri dell'ambiente e della salute concluda quanto prima i suoi lavori, tenendo presente che nella lettera citata poc'anzi dal senatore Moncada Lo Giudice si aggiungeva che le rassegne effettuate hanno concluso che occorrono comunque ulteriori ricerche, in particolare per chiarire i risultati contraddittori e per valutare l'eventuale impatto sulla salute delle tecnologie emergenti. Conclude chiedendo al rappresentante del Governo se sia vero che le concessioni

UMTS verrebbero sospese per valutare i riflessi della problematica relativa all'elettromagnetismo.

Chiede a questo punto la parola il sottosegretario TORTOLI, il quale fa presente che anche il Governo è per certi versi in imbarazzo per non aver potuto ancora adottare i decreti attuativi della legge quadro, in un clima contraddistinto da un acceso allarmismo. D'altra parte, nei vari paesi sono stati effettuati studi sui riflessi dell'inquinamento elettromagnetico per un importo di ben 100.000 miliardi di lire, senza che sia emerso alcun dato realmente allarmante. Ad ogni modo, la Commissione di studio, composta da autorevolissimi studiosi come il professor Cognetti, il dottor Doll, l'ingegner Falciasacca, il professor Regge ed il dottor Repacholi, concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di gennaio.

Il presidente NOVI rinvia quindi il seguito dell'esame a dopo le festività natalizie.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radio-televisive e via Internet

(Parere all'8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore CHIRILLI riferisce sul provvedimento in titolo il quale è volto a dare attuazione, tra l'altro, alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 e alle prescrizioni comunitarie per quanto attiene alla tutela dei minori dalla trasmissione, televisiva o via *Internet*, di informazioni e immagini che possano incidere negativamente sul loro sviluppo psicofisico.

Soffermandosi sui profili comunitari l'oratore illustra le indicazioni che emergono da atti dell'Unione europea quali la Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza, che, all'articolo 24, contempla i diritti del bambino, il capitolo V della direttiva 89/552/CEE, come risulta modificata dalla direttiva 97/36/CE, sull'esercizio delle attività televisive, il libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione, presentato dalla Commissione europea il 16 ottobre 1996, la risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 1997, la raccomandazione 98/560/CE del Consiglio dell'Unione europea, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria, dei servizi audiovisivi e di informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte ad aggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana, e le conclusioni del Consiglio, del 17 dicembre 1999, sulla protezione dei minori nello sviluppo dei servizi audiovisivi digitali.

Procedendo alla descrizione del testo del disegno di legge il relatore evidenzia, tra l'altro, che l'articolo 1 prevede l'approvazione, da parte del-

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di una Carta dei diritti dei minori, l'articolo 2 disciplina le modalità con le quali la suddetta Carta dovrà regolare le questioni inerenti ai programmi e alle produzioni destinate ai minori mentre l'articolo 3 prevede delle quote di riserva per le opere europee destinate ai minori. Esso stabilisce, in particolare, che con la Carta di futura emanazione vengano fissate, nell'ambito delle quote già riservate dall'articolo 2 della legge n. 122 del 1998 alla trasmissione, alla produzione ed all'acquisto di opere europee, delle sottoquote specifiche destinate a prodotti rivolti o adatti ai minori. Almeno il 5 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento destinati dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alla produzione o all'acquisto di opere europee, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 122 del 1998 dovrà inoltre essere riservato alla produzione o all'acquisto di programmi specificamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza.

Altre disposizioni riguardano poi la diffusione per via telematica di messaggi e informazioni che possano ledere o incidere negativamente sullo sviluppo psichico o morale dei minori nonché la loro tutela nei settori dell'informazione e della stampa e negli altri settori audiovisivi, informatici e telematici.

Rilevando, per quanto concerne il merito del provvedimento in esame, che nella Commissione competente è stato costituito un Comitato ristretto – volto ad enucleare le disposizioni di principio, come il divieto di forme di pubblicità che possono creare una mentalità consumistica nei minori, di cui all'articolo 10, comma 5, rinviando la definizione della normativa di dettaglio alla fonte regolamentare – l'oratore, non riscontrando problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il presidente GRECO chiede chiarimenti sulla conformità del provvedimento in titolo con le indicazioni comunitarie ed esprime talune perplessità sulla necessità di elaborare una nuova Carta alla luce della presenza di testi internazionali ed europei che già disciplinano ampiamente la materia. Egli propone, in particolare, di suggerire alla Commissione di merito a modificare l'articolo 1 per includervi dei riferimenti più espliciti alla pertinente normativa comunitaria e all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali.

Il senatore MANZELLA rileva come si sia adoperato, quale componente della Convenzione chiamata a redigere la Carta dei diritti fondamentali, per una formulazione più estensiva dell'articolo 24 di tale Carta il quale, peraltro, anche nell'attuale formulazione, costituisce comunque un parametro di riferimento basilare.

La senatrice DONATI, come relatrice nella Commissione di merito, preannuncia che nel citato Comitato ristretto verrà valutata anche l'opportunità di inserire dei più puntuali riferimenti ai testi comunitari citati dal relatore Chirilli nel disegno di legge in titolo. Esso appare pienamente

condivisibile nelle finalità – anche perché concilia interventi di regolazione diretta con quella flessibilità derivante dal richiamo di forme di autoregolamentazione – ma necessita di taluni interventi correttivi, soprattutto per ciò che attiene all'esigenza di non scoraggiare lo sviluppo di tecnologie innovative come *Internet*. Al riguardo l'oratore domanda se non sia possibile per la Giunta, dopo essersi pronunciata sul provvedimento in titolo, tornare ad esprimersi sul testo licenziato dal Comitato ristretto.

Il presidente GRECO precisa che, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del Regolamento, solamente le Commissioni 1^a, 2^a e 5^a, e solo in determinate circostanze, sono chiamate ad esprimersi sugli emendamenti, cui è equiparato il testo licenziato da un Comitato ristretto. Egli rileva peraltro che, in relazione all'esigenza di adeguare il Regolamento del Senato per quanto concerne il ruolo e le competenze della Giunta e le forme di raccordo con l'Unione europea, si dovrà affrontare anche la questione dell'esame di emendamenti di particolare rilevanza da parte della Giunta.

Il senatore MANZELLA propone di innovare la prassi vigente esprimendo il parere sul disegno di legge in esame con riserva di tornare ad esaminare anche il testo che sarà licenziato dal Comitato ristretto dall'8^a Commissione.

Il senatore PIANETTA osserva che l'atteggiamento più lineare, rispetto all'attuale Regolamento, sarebbe quello di sospendere l'esame e riprenderlo successivamente esprimendo un parere concernente, formalmente, il disegno di legge in titolo ma che tenga conto anche delle caratteristiche del testo che sarà licenziato dal Comitato ristretto dell'8^a Commissione.

Il senatore BASILE rileva che anche la Commissione sui diritti umani, presieduta dal senatore Pianetta, ha esaminato il disegno di legge n. 504, il quale riguarda problematiche disciplinate da numerosi atti europei e internazionali, in relazione alle quali si pone l'esigenza di procedere ad una complessa opera di armonizzazione delle legislazioni nazionali. Egli sottolinea, pertanto, come la materia necessiti di adeguato approfondimento.

Il senatore GIRFATTI esprime apprezzamento per l'esposizione del relatore e conviene con la senatrice Donati sull'opportunità di esaminare anche il testo che sarà licenziato dal Comitato ristretto dell'8^a Commissione.

Il senatore CURTO rileva che, benché l'articolo 41, comma 5, preveda in determinate circostanze l'espressione di un parere obbligatorio solamente da parte della 1^a, della 2^a e della 5^a Commissione, ciò non impedisce che in casi eccezionali, quando il testo originale abbia subito pro-

fonde modificazioni, si possa ammettere anche di chiamare ad esprimere il parere di altre Commissioni sui testi riformulati dai Comitati ristretti.

Egli propone, pertanto, di esprimere il parere sul provvedimento in esame con riserva di tornare ad esprimersi sul testo licenziato dal Comitato ristretto ove questo comporti profonde modifiche dell'articolato originale.

Il senatore BEDIN, per quanto attiene agli aspetti procedurali, condivide la proposta del senatore Pianetta, non potendo avere altrimenti la Giunta la certezza di essere chiamata ad esprimersi una seconda volta sul testo licenziato dal Comitato ristretto dell'8^a Commissione. Si tratta peraltro di un problema che non riguarda solamente la Giunta ma tutte le Commissioni che si esprimono in sede consultiva. La Giunta potrebbe pertanto attendere l'acquisizione, anche informale, del testo licenziato dal Comitato ristretto prima di esprimersi definitivamente sul disegno di legge in titolo, offrendo nel frattempo come contributo al dibattito della Commissione di merito il testo del resoconto della seduta odierna.

Per quanto attiene ai profili comunitari del provvedimento l'oratore osserva che si pone l'esigenza di verificare la compatibilità dell'articolo 9, sulla vendita o il noleggio di videocassette, videodischi e CD Rom nonché sulla trasmissione di immagini che possono offendere il pudore o la pubblica decenza, con la normativa comunitaria sulla libera circolazione di prodotti e servizi.

Considerando il carattere globale delle trasmissioni via Internet sarebbe inoltre opportuno valutare se non sia preferibile procedere a disciplinare gli aspetti che riguardano tale modalità di trasmissione telematica di immagini e prodotti audiovisivi su scala europea anziché nazionale.

La senatrice DE ZULUETA, ritiene che – salvo prevedere una sorta di riserva temporale, che consenta alla Giunta di tornare ad esaminare il testo licenziato dal Comitato ristretto dell'8^a Commissione – sia preferibile formalizzare le osservazioni che sono opportunamente emerse nel corso del dibattito. L'approvazione, già in questa fase, di un parere consentirebbe infatti di offrire alla Commissione di merito un documento che rispecchi più chiaramente la posizione della Giunta.

Il senatore CICCANTI chiede se non sia possibile trasmettere alla Commissione di merito delle osservazioni preliminari, riservandosi la Giunta di esprimere un parere definitivo all'atto dell'esame del testo che sarà licenziato dal Comitato ristretto.

Il senatore BASILE rileva che il Regolamento non contempla riserve temporali come quella ipotizzata dalla senatrice De Zulueta e conviene con il senatore Bedin sull'opportunità di acquisire il testo licenziato dal Comitato ristretto della Commissione di merito prima di esprimere il parere.

Il senatore MANZELLA ribadisce la proposta di innovare la prassi evidenziando l'esigenza che la Giunta si esprima sia sul disegno di legge originale, sia sul testo formulato dal Comitato ristretto dell'8ª Commissione.

Il presidente GRECO condivide l'orientamento di chi ritiene che sia opportuno offrire immediatamente un contributo al dibattito nella Commissione di merito esprimendo un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel dibattito, sul disegno di legge in titolo. Ove poi a tale provvedimento derivassero profonde modificazioni dalla formulazione adottata dal Comitato ristretto dell'8ª Commissione, anche sotto il profilo degli aspetti di competenza della Giunta, si potrebbe successivamente valutare, come proposto dal senatore Curto, di chiedere in via eccezionale al Presidente del Senato di essere chiamati ad esprimere il parere anche sul nuovo testo.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente e conferisce, quindi, mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni, nei termini emersi dal dibattito.

(697) TOIA ed altri. – Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SANZARELLO ricorda che nella seduta di ieri ha illustrato il provvedimento in titolo, il quale reca delle disposizioni volte a specificare nell'etichettatura dei prodotti alimentari l'eventuale presenza e quantità di glutine al fine di tutelare i soggetti affetti da celiachia.

Egli propone quindi di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza della Giunta, tenendo conto che la stessa Unione europea si accinge ad adottare disposizioni volte a rendere obbligatoria l'indicazione nelle etichette dei prodotti alimentari della presenza di allergeni o di componenti, come il glutine, che possono avere ripercussioni su soggetti particolarmente predisposti, come si evince dalla proposta di direttiva COM (2001) 433, che modifica la direttiva 2000/13/CE. L'oratore osserva, tuttavia, che, considerando che il provvedimento in titolo introduce una normativa al tempo stesso maggiormente dettagliata e più estensiva rispetto alla normativa comunitaria in vigore, appare necessario prevederne la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri, in conformità con la procedura stabilita dall'articolo 19 della direttiva 2000/13/CE. Tale direttiva, che codifica una serie di disposizioni in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari recate da talune precedenti direttive, al citato articolo 19 prevede infatti che, quando uno Stato membro ritenga necessario adottare una nuova regolamentazione in materia di eti-

chettatura, esso comunichi alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi, e adottandole soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario dalla Commissione.

Il senatore GIRFATTI si associa alla proposta del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere nei termini proposti.

La seduta termina alle ore 9,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

31^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,40.

(824) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

(Parere su ulteriori emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente PASTORE, in sostituzione del relatore designato Falcier, illustrati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere favorevole ribadendo, con riferimento agli emendamenti 1.9.bis e 1.210 che si tratta di una previsione che incide su materie attribuite alla competenza normativa delle regioni, nelle quali, dunque, non residua alcuno spazio alla potestà regolamentare del Governo. Avanza quindi perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.0.8 osservando che al legislatore statale è precluso di intervenire in materie rientranti nella competenza normativa primaria delle province autonome.

Conviene la Sottocommissione.

(535) *Deputato SELVA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia*, approvato dalla Camera dei deputati.

(503) *EUFEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia».*

(Parere alle Commissioni 3^a e 8^a riunite. Esame congiunto. Parere di nulla osta)

Il relatore MALAN illustra i disegni di legge in titolo e propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 127 (n. 64)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore MALAN riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

13^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(795) *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*: parere di nulla osta con osservazioni;

(55) *EUFEMI ed altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione*: parere di nulla osta;

(770) *CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione*: parere di nulla osta;

(797) *Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionale o comunque retribuita*: parere di nulla osta.

alla 3^a Commissione:

(369) *PIANETTA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998*: parere favorevole;

(672) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998*: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

32^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 9,20.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 11,10.

(892) Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 recante proroghe e differimenti di termini.

Ricorda che sul comma 1 dell'emendamento 4.10 e sull'emendamento 4.5 la Commissione ha già espresso parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserito il seguente periodo: «Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate, nel corrispondente periodo, dalla Società Poste Italiane S.p.A. alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.»; nonché parere di nulla osta sul comma 4 dell'emendamento 4.10 e sugli emendamenti 4.7, 4.8, 4.3, 4.4, 4.13, 4.12, 4.1, 4.2 e 4.11 a condizione, ai sensi della medesima norma

costituzionale, che siano aggiunte le seguenti parole: «nel limite massimo delle risorse stanziare con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Ricorda, inoltre, che sull'emendamento 5.4 è stato già espresso parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano aggiunte le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.».

La Commissione ha espresso altresì parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sul comma 3 dell'emendamento 4.10 e sugli emendamenti 4.6 e 5.0.2, nonché parere di nulla osta sul comma 2 dell'emendamento 4.10.

Segnala, poi, gli emendamenti 4.100 e 4.101 che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti.

Per quanto riguarda gli emendamenti 7.100 e 8.0.103, segnala (oltre al fatto che rispetto al primo di essi andrebbe presa a riferimento l'U.P.B. 15.1.2.2, piuttosto che il mero capitolo di bilancio, e che la parola: «erogate», andrebbe sostituita con l'altra: «impegnate») che – al di là di precedenti in senso contrario, quale ad esempio l'Atto Senato 3833 della XIII Legislatura – lo slittamento di capitoli ordinari da un esercizio finanziario all'altro è consentito dall'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978 unicamente in relazione a quote del fondo globale.

Infine, fa presente che l'emendamento 8.0.105 riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 761, sul quale la Commissione ha già espresso parere di nulla osta. Tuttavia, a tale riguardo, segnala che l'eventuale approvazione dell'emendamento precluderebbe l'utilizzo dei fondi impiegati per il citato disegno di legge, rendendo necessaria una revisione del parere già reso. In ogni caso, appare opportuno valutare, in assenza di una esplicita indicazione in tal senso, se gli interventi previsti abbiano tutti natura capitale, posto che la copertura è a valere sul fondo speciale di conto capitale.

Il sottosegretario VENTUCCI, dopo aver dichiarato di intervenire in sostituzione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, sostiene di concordare con le osservazioni del relatore e fornisce assicurazioni circa la natura delle spese da ultimo citate.

Dopo un breve intervento del senatore MICHELINI, su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul comma 1 dell'emendamento 4.10 e sull'emendamento 4.5 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserito il seguente periodo: «Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate, nel corrispondente periodo, dalla Società Poste Italiane S.p.A. alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

Esprime, altresì, parere di nulla osta sul comma 4 dell'emendamento 4.10 e sugli emendamenti 4.7, 4.8, 4.3, 4.4, 4.13, 4.12, 4.1, 4.2 e 4.11 a

condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che siano aggiunte le seguenti parole: «nel limite massimo delle risorse stanziare con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.».

Sull'emendamento 5.4 esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano aggiunte le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.»

Esprime, poi, parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sul comma 3 dell'emendamento 4.10 e sugli emendamenti 4.6, 5.0.2, 4.100 e 4.101.

Per quanto riguarda gli emendamenti 7.100 e 8.0.103, il parere è contrario, nel presupposto che resti fermo quanto previsto dall'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978. In ogni caso, qualora fosse approvato, l'emendamento 7.100 deve essere riformulato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel seguente modo: «Le somme iscritte nell'unità previsionale di base 15.1.2.2 "Collettività italiana all'estero", capitolo 4065 – dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalità di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002.».

Esprime, infine, parere di nulla osta sul comma 2 dell'emendamento 4.10 e sui restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 11,25.

33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16,35.

(824) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, re-

cante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.2, 1.5, 1.18, 1.21, 1.19, 1.20, 1.0.5 (testo 2), 1.0.6 e 1.0.7 identici o analoghi a quelli sui quali la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sugli emendamenti 1.10, 1.13, 1.14, 1.16 e 1.17 sembra opportuno che il Governo confermi o meno gli effetti negativi per il bilancio dello Stato. Ove fosse confermato il parere contrario sull'emendamento 1.10, sembrerebbe conseguentemente necessario esprimere parere contrario anche sugli emendamenti 1.8 e 1.9. Occorre valutare, inoltre, gli effetti finanziari degli emendamenti 1.105, 1.106, 1.107 e 1.109. Gli emendamenti 1.111, 1.201 e 1.112 sembrano, altresì, comportare maggiori oneri in quanto finalizzati, rispettivamente, ad eliminare l'applicazione del vincolo finanziario dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, nonché a prevedere un miglioramento del trattamento economico per gli infermieri professionali senza tener conto dei limiti finanziari in cui è inserito il provvedimento. Segnala, infine, l'emendamento 1.200 che sembra autorizzare l'assunzione di personale sanitario attraverso procedure che non garantiscono il controllo della spesa da parte delle Regioni e dunque il rispetto dei limiti finanziari contenuti nel citato accordo dell'8 agosto. Segnala che l'emendamento 1.301 è sostanzialmente analogo all'emendamento 1.2, sul quale la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tale valutazione sembra doversi confermare in relazione al fatto che i vincoli finanziari (autorizzazione della Regione e rispetto della programmazione triennale delle assunzioni) previsti dal testo del decreto in oggetto sembrano più restrittivi di quelli previsti dall'emendamento in questione. Segnala, poi, che l'emendamento 1.306 sembra porre a carico del bilancio dello Stato le spese ivi previste, senza indicare né la quantificazione, né una adeguata copertura finanziaria. Occorre infine valutare gli effetti dell'emendamento 1.210.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti indicati dal relatore e segnala gli emendamenti 1.100, 1.22, 1.0.4, 1.300, 1.304 e 1.305, in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Agli ulteriori chiarimenti richiesti dal presidente AZZOLLINI circa l'onerosità per la finanza pubblica degli emendamenti 1.10, 1.13, 1.14, 1.16 e 1.17, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma il proprio avviso contrario.

Il presidente AZZOLLINI, dopo un'attenta analisi dei suddetti emendamenti, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 1.16 e 1.17 segnalati dal relatore e sugli emendamenti 1.22 e 1.0.4 indicati dal rappresentante del Governo, in quanto ritenuti privi di effetti per la finanza pubblica. Sull'emendamento 1.300, preso atto dell'avviso contrario del Governo, propone di esprimere parere contrario in quanto l'emenda-

mento modifica esclusivamente una rubrica del testo del decreto, senza peraltro modificare le norme contenute nell'articolato.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.18, 1.21, 1.19, 1.20, 1.0.5 (testo 2), 1.0.6, 1.0.7, 1.10, 1.13, 1.14, 1.8, 1.9, 1.105, 1.106, 1.107, 1.109, 1.111, 1.201, 1.112, 1.200, 1.301, 1.306, 1.210, 1.110, 1.304 e 1.305.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 1.300, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 421 del 2001, concernente la partecipazione all'operazione multinazionale «Enduring Freedom». Per quanto di competenza, segnala che agli oneri recati dal provvedimento, e quantificati in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede con ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste, secondo uno schema di copertura già reiterato in diverse altre analoghe missioni militari internazionali. Sembra pertanto necessario avere conferma della sussistenza delle relative risorse.

Interviene il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO che dichiara di concordare con le osservazioni del relatore e fornisce assicurazioni circa la sussistenza delle risorse che sono state, tra l'altro, adeguatamente reintegrate in sede di assestamento di bilancio.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 16,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

8^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(691) NANIA ed altri. – *Disciplina delle professioni intellettuali:* parere favorevole;

(804) PASTORE ed altri. – *Disciplina delle professioni intellettuali:* parere favorevole;

alla 2^a e alla 13^a Commissione:

(910) FOTI ed altri – *Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili,* approvato della Camera dei deputati: parere di nulla osta.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

7^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

(758) PEDRAZZINI. – *Interventi in materia di opere pubbliche:* parere favorevole;

(346) MARINI. – *Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari,* fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento: parere favorevole;

(246) COLETTI ed altri: *Disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,* fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 13 dicembre 2001, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
- EUFEMI ed altri.- Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
- CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione (770).
- Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita (797).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato TREMAGLIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (863) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (16).
- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (217).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (816) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CONSOLO ed altri – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 – (428).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

VI. Esame del documento:

- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 – (*Doc. XXII, n. 4*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 13 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (369).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (672)

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 13 dicembre 2001, ore 9,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto di autorizzazione all'impiego delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1999 – concernente la ripartizione per l'anno 1999 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale – a favore dell'IPAB – Servizi Assistenziali di Vicenza – (n. 58).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 13 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- MANIERI. – Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce (32).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PROVERA ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (11).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 13 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane (n. 65).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino - Legge di semplificazione 2001 (184).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CHIUSOLI. – Istituzione di un Piano nazionale annuale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (29).
- ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).

- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
 - BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
 - FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 13 dicembre 2001, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della Croce Rossa Italiana: audizione dell'onorevole Mariapia Garavaglia, Presidente della Croce Rossa Italiana.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 13 dicembre 2001, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sulla VII Conferenza delle parti firmatarie della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sull'evoluzione del sistema ANPA-ARPA.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Servizio nazionale della protezione civile (531).

- MANFREDI ed altri. – Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe (533).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RIZZI ed altri. – Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani (645).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare:

- Sulle tematiche concernenti la protezione dall'inquinamento elettromagnetico.
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Giovedì 13 dicembre 2001, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale:

- audizione, in rappresentanza dell'Associazione «Nessuno tocchi Caino», del segretario Sergio D'Elia e della dottoressa Elisabetta Zamparutti del consiglio direttivo dell'Associazione.
-

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Giovedì 13 dicembre 2001, ore 8

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 13 dicembre 2001, ore 14,30

Comunicazioni del Presidente.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

Giovedì 13 dicembre 2001, ore 14

Comunicazioni del Presidente.
